

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 luglio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 7 maggio 2026.

**Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**  
(26A03481)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 30 giugno 2026.

**Integrazione della graduatoria approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, relativa al bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni».**  
(26A03444)..... Pag. 11

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 2 luglio 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Vernaccia di Oristano».** (26A03419)..... Pag. 14


**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Abruzzo Catering società cooperativa a r.l., in liquidazione», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.** (26A03381)..... Pag. 16



DECRETO 22 giugno 2026. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Gea Care società cooperativa sociale», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. (26A03382) . . . . .</b>	<i>Pag.</i> 17	<b>Presidenza del Consiglio dei ministri</b> DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DECRETO 22 giugno 2026. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Granvit società cooperativa sociale», in Cavarzere e nomina del commissario liquidatore. (26A03383) . . . . .</b>	<i>Pag.</i> 18	DECRETO 15 maggio 2026. <b>Modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD. (26A03464) . . . . .</b>
DECRETO 22 giugno 2026. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «People Care società cooperativa sociale», in Belforte del Chienti e nomina del commissario liquidatore. (26A03384) . . . . .</b>	<i>Pag.</i> 19	<b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b>
DECRETO 22 giugno 2026. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Vestina Servizi in liquidazione», in Penne e nomina del commissario liquidatore. (26A03385) . . . . .</b>	<i>Pag.</i> 20	<b>Banca d'Italia</b>
DECRETO 22 giugno 2026. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Twister società cooperativa sociale», in Ospedaletto Euganeo e nomina del commissario liquidatore. (26A03386) . . . . .</b>	<i>Pag.</i> 21	PROVVEDIMENTO 1° luglio 2026. <b>Autorizzazione all'effettuazione di un secondo trattamento delle banconote in euro classificate come sospette di falsità da dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela. (26A03420) . . . . .</b>
DECRETO 22 giugno 2026. <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Virtus società cooperativa sociale», in Albenga e nomina del commissario liquidatore. (26A03387) . . . . .</b>	<i>Pag.</i> 22	<b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b>
<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>		<b>Agenzia italiana del farmaco</b>
DECRETO 8 giugno 2026. <b>Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada. (26A03468) . . . . .</b>	<i>Pag.</i> 23	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macitentan, «Macitentan Vivanta». (26A03388) . . . . . <i>Pag.</i> 82
		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fampridina, «Fampridina Abdi» (26A03389) . . . . . <i>Pag.</i> 83
		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di edoxaban, «Edoxaban HCS» (26A03406) . . . . . <i>Pag.</i> 84
		<b>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</b>
		Rilascio di <i>exequatur</i> (26A03445) . . . . . <i>Pag.</i> 86



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2026.

**Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate e non temporanee necessità organizzative, adeguatamente motivate;

Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, nella misura del 100% a decorrere dall'anno 2016;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 97, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 19, comma 1, lettera e), concernente le assunzioni straordinarie delle Forze di polizia, secondo cui «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:


[omissis];

e) seicentotrentuno unità per l'anno 2025, di cui centotrentacinque nella Polizia di Stato, trentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019, il quale prevede che «Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031»;

Visto l'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 162/2019, il quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3»;

Visto l'art. 1, comma 984, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel quale si dispone che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo



del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di:

[omissis];

e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpo della guardia di finanza e 515 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036»;

Visto il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto l'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come inserito dall'art. 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria [omissis], con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno [omissis]»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2024, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale in favore della Polizia di stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2024, recante «Autorizzazione ad assumere in favore di Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2024 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2025, nonché gli oneri a regime;

Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 24 ottobre 2022, che dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D e E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2025, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2025.

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 162/2019, sono autorizzate, per l'anno 2025, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 2026, per le amministrazioni di cui alla tabella F, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 557 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.



3. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro 1 (uno) milione, per l'anno 2021 e di euro 3 (tre) milioni a partire dall'anno 2022, è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella G allegata, costituente parte integrante del presente provvedimento.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono autorizzate, per l'anno 2025, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 2026, per le amministrazioni di cui alla tabella H, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 799 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

5. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, si provvede nell'ambito delle disponibilità a legislazione vigente dei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2025, le amministrazioni di cui alla tabella I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 2026, alle assunzioni straordinarie di n. 108 unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

7. Le risorse per finanziare la spesa di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui dell'art. 1, commi 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ivi comprese quella per mense e buoni pasto, sono ripartite tra le amministrazioni interessate come riportato nella tabella L allegata, costituente parte integrante del presente provvedimento.

8. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della difesa per il Corpo dell'Arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia per il Corpo della polizia penitenziaria.

9. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 12.643.680 per l'anno 2026, a euro 25.611.397 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, a euro 26.868.024 per l'anno 2031, a euro 27.286.900 dal 2032 a regime, si provvede ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 162/2019.

10. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 4 del presente articolo, pari a euro 19.913.395 per l'anno 2026, a euro 36.597.293 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, a euro 38.530.482 per l'anno 2031, a euro 39.174.877 dal 2032 a regime, si provvede mediante corrispondente riparto, per i medesimi anni, del Fondo

istituito dall'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del presente articolo, pari a euro 2.684.889 per l'anno 2026, a euro 4.840.550 per l'anno 2027, a euro 5.287.909 per l'anno 2028, a euro 5.432.977 per l'anno 2029, a euro 5.473.132 per l'anno 2030, a euro 5.668.063 per l'anno 2031, a euro 5.806.266 per gli anni 2032 e 2033, a euro 5.832.938 dal 2034 a regime, si provvede, ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

12. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 maggio 2026, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

## Art. 2.

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A, B, C, D e E, le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2026

per Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Ministro  
per la pubblica amministrazione  
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2026  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1872



ALLEGATO

**TABELLA A**

ASSUNZIONI 2025- CESSAZIONI 2024 (art. 66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 come modificato dall'art.14,co.2,d.l.6.07.2012 n.95)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2025 (100% cess.2024)	Unità cessate anno 2024 e conseguenti unità assumibili anno 2025 (100% cess. 2024)
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	Allievi ufficiali del ruolo normale (207° corso Accademia)	65	€ 59.594,75	€ 3.873.658,75	€ 279.334.148,24	4.593
	Tenenti del ruolo Forestale (9° corso di formazione biennale)	10	€ 63.407,04	€ 634.070,40		
	Tenenti del ruolo Tecnico (8° corso formativo )	14	€ 63.407,04	€ 887.698,56		
	Allievi Marescialli (15°corso Triennale per Mar. 2025-2028)	790	€ 54.884,30	€ 43.358.597,00		
	Atleti/Paratleti Vincitori	32	€ 45.231,44	€ 1.447.406,08		
	Allievi Carabinieri (145°corso Allievi Carabinieri)	3682	€ 45.231,44	€ 166.542.162,08		
	<b>Totale</b>	<b>4.593</b>		<b>€ 216.743.592,87</b>		


**TABELLA B**

ASSUNZIONI ANNO 2025 - CESSAZIONI 2024 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art.14.co.2 d.l.6.07.2012 n.95)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2024 (100% cess. 2024)	Unità cessate anno 2024 e conseguenti unità assumibili anno 2025 (100% cess.2024)
Ministero dell'economia e delle finanze Comando Generale della Guardia di finanza	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto ordinario (data presunta approv. graduatoria settembre 2025)	60	€ 64.796,46	€ 3.887.787,60	€ 190.535.823,17	3.015
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto aereonavale (data presunta appr.graduatoria settembre 2025)	3	€ 64.796,46	€ 194.389,38		
	Ufficiali del ruolo TLA (data presunta approv. graduatoria luglio 2026)	8	€ 68.881,29	€ 551.050,32		
	Marescialli aiutanti esecutori della Banda musicale del corpo (data presunta approv. graduatoria luglio 2026)	3	€ 65.312,84	€ 195.938,52		
	Marescialli Capi esecutori della Banda musicale del corpo (data presunta approv. graduatoria luglio 2026)	6	€ 63.386,88	€ 380.321,28		
	Marescialli Ordinari esecutori della Banda musicale del corpo (data presunta approv. graduatoria luglio 2026)	6	€ 62.134,53	€ 372.807,18		
	Allievi marescialli (data presunta approv. graduatoria gennaio 2026)	1198	€ 59.753,59	€ 71.584.800,82		
	Allievi finanzieri (data presunta approv. graduatoria giugno 2026)	1729	€ 49.430,62	€ 85.465.541,98		
	Atleti paralimpici (data presunta approv. graduatoria luglio 2025)	2	€ 49.430,62	€ 98.861,24		
	<b>Totale unità</b>	<b>3.015</b>		<b>€ 162.731.498,32</b>		



## TABELLA C

ASSUNZIONI 2025 - CESSAZIONI 2024 (art. 66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 come modificato dall'art.14,co2,d.ln.95/2012)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2024 (100% cess.2024 - budget 2025)	Unità cessate anno 2024 e conseguenti unità assumibili anno 2025 (100% cess.2024)
Ministero della giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	Agente vincitore	1.863	€ 47.890,44	€ 89.219.889,72	€ 109.960.111,78	1.944
	Agente Fiamme azzurre vincitore	30	€ 47.890,44	€ 1.436.713,20		
	Agente riammissione	3	€ 47.890,44	€ 143.671,32		
	Assistente capo riammissione	1	€ 51.418,80	€ 51.418,80		
	Ispettore Superiore vincitore	4	€ 63.772,76	€ 255.091,04		
	Ispettore Capo vincitore	20	€ 61.846,75	€ 1.236.935,00		
	Ispettore vincitore	1	€ 60.594,46	€ 60.594,46		
	Agente tecnico vincitore	11	€ 47.890,44	€ 526.794,84		
	Vice ispettore tecnico vincitore	11	€ 58.213,54	€ 640.348,94		
	<b>Totale</b>		<b>1.944</b>			




## TABELLA D

ASSUNZIONI ANNO 2025 - CESSAZIONI 2024 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art.14,co.2,d.l. 95/2012)						
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2024 (100% cess. 2024- budget 2025)	Unità cessate anno 2024 e conseguenti unità assumibili anno 2025 (100% cess. 2024)
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	Commissari	190	€ 69.722,75	€ 13.247.322,50	€ 316.898.006,53	5.088
	Commissari tecnici	110	€ 69.722,75	€ 7.669.502,50		
	Medici	40	€ 69.722,75	€ 2.788.910,00		
	Ispettori	450	€ 59.660,13	€ 26.847.058,50		
	Ispettori tecnici	60	€ 59.660,13	€ 3.579.607,80		
	Ispettori tecnici orchestrali	3	€ 63.517,96	€ 190.553,88		
	Allievi agenti Fiamme oro	60	€ 49.337,16	€ 2.960.229,60		
	Allievi agenti destinati ai volontari delle Forze Armate	1700	€ 49.337,16	€ 83.873.172,00		
	Allievi agenti destinati ai candidati provenienti dalla vita civile	2.475	€ 49.337,16	€ 122.109.471,00		
	<b>Totale</b>	<b>5.088</b>		<b>€ 263.265.827,78</b>		



**TABELLA E**

<b>ASSUNZIONI 2025 - CESSAZIONI 2024</b> (art.66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni)						
<b>Amministrazione</b>	<b>Qualifiche</b>	<b>Unità da assumere</b>	<b>Trattamento complessivo (onere individuale annuo)</b>	<b>Oneri a regime</b>	<b>Totale cessazioni anno 2024 (100% cessazioni anno 2024 - budget anno 2025)</b>	<b>Unità cessate anno 2024 e conseguenti unità assumibili anno 2025</b>
<b>Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b>	Vigile del Fuoco (di cui 400 concorso pubblico da bandire)	1.404	€ 48.359,30	€ 67.896.457,20	<b>€ 87.100.618,17</b>	<b>1.497</b>
	Vice Direttore del ruolo dei direttivi	38	€ 70.715,87	€ 2.687.203,06		
	Vice Direttore Sanitario	1	€ 62.412,74	€ 62.412,74		
	Operatore del ruolo degli Operatori	54	€ 41.811,71	€ 2.257.832,34		
	<b>Totale unità</b>	<b>1.497</b>		<b>€ 72.903.905,34</b>		




**TABELLA F**

STANZIAMENTO D.L. 162/2019 art. 19																													
decorrenza avvio al corso: 01/04/2026																													
Tipologia assunzione	Unità massime indicate in norma	Unità da ridurre per carenza di stanziamento	unità autorizzate	qualifica stipendiale	oneri stipendiali annuo			2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034					
					base	accessorio (dato medio STRAORD)	accessorio (dato medio FESI)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo			
POLIZIA	STRAOR.	175	30	145	Allievo Ag.	€ 17.234,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.234,31	6	€ 1.249.468	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0			
					Agente	€ 42.467,45	€ 2.581,55	€ 1.349,59	€ 46.398,59	3	€ 1.681.949	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796
					Ag. Scelto	€ 44.081,28	€ 4.101,32	€ 1.913,30	€ 50.095,90	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
					Totale oneri				9	€ 2.931.437	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796	12	€ 6.727.796			
ARMA	STRAOR.	310	52	258	Allievo Car.	€ 22.462,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.462,97	6	€ 2.897.723	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0			
					Carabiniere	€ 42.467,45	€ 2.064,34	€ 1.211,82	€ 45.743,61	3	€ 2.950.463	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851
					Car. Scelto	€ 44.081,28	€ 3.082,06	€ 1.928,99	€ 49.092,33	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
					Totale oneri				9	€ 5.848.386	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851	12	€ 11.801.851			
G. D. F.	STRAOR.	88	15	73	Allievo Fin.	€ 22.462,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.462,97	6	€ 819.898	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
					Finanziere	€ 42.467,45	€ 2.773,34	€ 1.099,61	€ 46.340,40	3	€ 845.712	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849
					Fin. Scelto	€ 44.081,28	€ 2.773,34	€ 1.099,61	€ 47.954,23	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 2.625.494	12	€ 3.500.659	12	€ 3.500.659
					Totale oneri				9	€ 1.665.611	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.382.849	12	€ 3.471.206	12	€ 3.500.659	12	€ 3.500.659			
POL. PEN.	STRAOR.	98	17	81	Allievo Ag.	€ 17.234,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.234,31	3	€ 348.995	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0			
					Agente	€ 42.467,45	€ 2.515,00	€ 683,00	€ 45.665,45	6	€ 1.849.451	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901
					Ag. Scelto	€ 44.081,28	€ 3.530,00	€ 1.287,00	€ 47.611,28	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 2.892.385	12	€ 3.856.514	12	€ 3.856.514
					Totale oneri				9	€ 2.198.446	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.698.901	12	€ 3.817.111	12	€ 3.856.514	12	€ 3.856.514			
Totale unità		671	114	557	Totale oneri Forze di Polizia			€ 12.643.680	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397	€ 25.611.397				
STANZIAMENTO D.L. 162/2019 ART 19, COMMA 2								€ 95.263.596	€ 98.731.350	€ 99.204.140	€ 100.684.910	€ 102.291.617	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460	€ 103.287.460		
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 17 novembre 2021								€ 3.367.820	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120	€ 3.452.120			
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 1 dicembre 2022								€ 3.372.565	€ 3.409.761	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	€ 3.595.743	
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 dicembre 2023								€ 29.051.459	€ 29.051.459	€ 29.528.918	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292	€ 30.961.292
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 19 dicembre 2024								€ 35.539.825	€ 35.539.825	€ 35.539.825	€ 36.063.131	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088	€ 37.955.088
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO								€ 11.288.247	€ 1.666.788	€ 1.476.137	€ 1.001.227	€ 715.977	€ 455.193	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317	€ 36.317

**TABELLA G**

Ripartizione del fondo di cui all'art. 19, comma 5, D.L. 162/2019					
ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA DEI CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	CONSISTENZA FONDO
2021	€ 256.410,26	€ 256.410,26	€ 256.410,26	€ 230.769,23	€ 1.000.000
2022	€ 769.230,77	€ 769.230,77	€ 769.230,77	€ 692.307,69	€ 3.000.000
2023	€ 1.164.179,10	€ 671.641,79	€ 895.522,39	€ 268.656,72	€ 3.000.000
2024	€ 1.021.897,81	€ 1.175.182,48	€ 437.956,20	€ 364.963,50	€ 3.000.000
2025	€ 782.414,31	€ 1.385.991,06	€ 393.442,62	€ 438.152,01	€ 3.000.000



**TABELLA H**

STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 984-985																				
decorrenza avvio al corso: 01/04/2026																				
Tipologia assunzione	Unità massime indicate in norma	Unità da ridurre per carenza di stanziamento	unità autorizzate	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
					base	accessorio (dato medio STRAORD)	accessorio (dato medio FES)	TOTALE	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo				
POLIZIA	STRAOR.	100	13	87	Allievo Ag.	€ 17.234,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.234,31	6	€ 749.693	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
					Agente	€ 42.467,45	€ 2.581,55	€ 1.349,59	€ 46.398,59	3	€ 1.009.169	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	3	€ 1.009.169	
					Ag. Scelto	€ 44.081,28	€ 4.101,32	€ 1.913,30	€ 50.095,90	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	9	€ 3.268.757	12	€ 4.358.343
					<b>Totale oneri</b>					9	€ 1.758.862	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.036.677	12	€ 4.277.927	12
ARMIA	STRAOR.	250	31	219	Allievo Car.	€ 22.462,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.462,97	6	€ 2.459.695	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
					Carabiniere	€ 42.467,45	€ 2.064,34	€ 1.211,82	€ 45.743,61	3	€ 2.504.463	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	3	€ 2.504.463	
					Car. Scelto	€ 44.081,28	€ 3.082,06	€ 1.928,99	€ 49.092,33	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	9	€ 8.063.415	12	€ 10.751.220
					<b>Totale oneri</b>					9	€ 4.964.158	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.017.851	12	€ 10.567.878	12
G. S. F.	STRAOR.	50	6	44	Allievo Fin.	€ 22.462,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.462,97	6	€ 494.185	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
					Finanziere	€ 42.467,45	€ 2.773,34	€ 1.099,61	€ 46.340,40	3	€ 509.744	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	3	€ 509.744	
					Fin. Scelto	€ 44.081,28	€ 2.773,34	€ 1.099,61	€ 47.954,23	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	9	€ 1.582.490	12	€ 2.109.986
					<b>Totale oneri</b>					9	€ 1.003.930	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	12	€ 2.038.978	12	€ 2.092.234	12
POL. PEN.	STRAOR.	515	66	449	Allievo Ag.	€ 17.234,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.234,31	3	€ 1.934.552	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
					Agente	€ 42.467,45	€ 2.515,00	€ 683,00	€ 45.665,45	6	€ 10.251.894	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	3	€ 5.125.947	
					Ag. Scelto	€ 44.081,28	€ 3.530,00	€ 1.287,00	€ 48.898,28	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	9	€ 16.466.496	12	€ 21.955.328
					<b>Totale oneri</b>					9	€ 12.186.445	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	12	€ 20.503.787	12	€ 21.592.443	12
<b>Totale unità</b>		<b>915</b>	<b>116</b>	<b>799</b>	<b>Totale oneri Forze di Polizia</b>			<b>€ 19.913.395</b>	<b>€ 36.597.293</b>	<b>€ 36.597.293</b>	<b>€ 36.597.293</b>	<b>€ 36.597.293</b>	<b>€ 38.530.482</b>	<b>€ 39.174.877</b>	<b>€ 39.174.877</b>	<b>€ 39.174.877</b>				
<b>STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMA 985</b>								<b>€ 187.987.418</b>	<b>€ 195.007.907</b>	<b>€ 196.566.668</b>	<b>€ 199.622.337</b>	<b>€ 202.387.875</b>	<b>€ 204.480.113</b>	<b>€ 205.659.245</b>	<b>€ 206.732.517</b>	<b>€ 208.639.130</b>				
<b>ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 17 novembre 2021</b>								<b>€ 35.143.488</b>	<b>€ 36.007.488</b>	<b>€ 36.007.488</b>	<b>€ 36.007.488</b>	<b>€ 36.007.488</b>	<b>€ 36.007.488</b>	<b>€ 36.007.488</b>	<b>€ 36.007.488</b>	<b>€ 36.007.488</b>				
<b>ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 1 dicembre 2022</b>								<b>€ 21.630.945</b>	<b>€ 21.720.785</b>	<b>€ 22.709.030</b>	<b>€ 22.709.030</b>	<b>€ 22.709.030</b>	<b>€ 22.709.030</b>	<b>€ 22.709.030</b>	<b>€ 22.709.030</b>	<b>€ 22.709.030</b>				
<b>ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 dicembre 2023</b>								<b>€ 50.050.838</b>	<b>€ 50.050.838</b>	<b>€ 50.937.756</b>	<b>€ 53.598.507</b>	<b>€ 53.598.507</b>	<b>€ 53.598.507</b>	<b>€ 53.598.507</b>	<b>€ 53.598.507</b>	<b>€ 53.598.507</b>				
<b>ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 19 dicembre 2024</b>								<b>€ 50.015.177</b>	<b>€ 50.015.177</b>	<b>€ 50.015.177</b>	<b>€ 50.129.379</b>	<b>€ 53.441.244</b>	<b>€ 53.441.244</b>	<b>€ 53.441.244</b>	<b>€ 53.441.244</b>	<b>€ 53.441.244</b>				
<b>DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO</b>								<b>€ 11.233.575</b>	<b>€ 616.326</b>	<b>€ 299.924</b>	<b>€ 580.640</b>	<b>€ 34.313</b>	<b>€ 193.362</b>	<b>€ 728.099</b>	<b>€ 1.802.371</b>	<b>€ 3.707.984</b>				



TABELLA I

STANZIAMENTO LEGGE 234/2021 ART. 1, COMMA 961-sexies
decorrenza avvio al corso: 01/04/2026
Table with columns for Tipologia assunzione, unità autorizzate, qualifica stipendiale, base, accessorio (dati medio STRAORD), accessorio (dati medio FES), TOTALE, and monthly onere complessivo from 2026 to 2034. Rows include ARMA, G.D.L., G.D.F., and POL. PEN. categories with various ranks and roles.



## TABELLA L

Stanziamiento Legge 234/2021 art.1, comma 961-sexies				
ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA DEI CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA
2022	€ 0	€ 84.867	€ 124.200	€ 40.000
2023	€ 0	€ 494.367	€ 190.900	€ 55.600
2024	€ 0	€ 194.933	€ 247.475	€ 71.200
2025	€ 0	€ 204.033	€ 299.975	€ 86.800
2026	€ 45.400	€ 213.133	€ 218.683	€ 102.400
2027	€ 94.500	€ 222.233	€ 225.683	€ 118.000
2028	€ 120.900	€ 231.333	€ 232.683	€ 133.600
2029	€ 226.400	€ 240.433	€ 239.683	€ 149.200
2030	€ 294.200	€ 249.533	€ 246.683	€ 164.800
2031	€ 869.100	€ 258.633	€ 253.683	€ 180.400
2032	€ 657.600	€ 267.733	€ 252.450	€ 296.000

26A03481

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2026.

**Integrazione della graduatoria approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, relativa al bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni».**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, ai sensi del quale:

il Presidente del Consiglio dei ministri individua «i progetti da finanziare sulla base del piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni»;


il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ripartisce le risorse del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui al comma 1 del medesimo art. 3;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017 di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» di cui all'art. 3 della medesima legge;

Vista, altresì, la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, che prevede l'attribuzione di un codice unico di progetto (CUP) ad ogni progetto di investimento pubblico, e il comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati puntualmente individuati i 5.518 piccoli comuni rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il citato decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il «Piano nazionale per la riqualificazione



dei piccoli comuni», adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU e, in particolare:

l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;

l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale la procedura di selezione dei progetti è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo due fasi, di cui la prima rivolta all'accertamento «della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, pena l'esclusione dalla procedura di selezione», e la seconda rivolta alla «selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati e secondo i criteri definiti nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella nota metodologica, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale»;

l'art. 3, comma 3, ai sensi del quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonché i termini per la stipulazione degli stessi. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà riportare gli interventi identificati dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. USG 10287-P del 23 novembre 2022, che, considerata l'affinità delle finalità sottese al «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, con quelle del Dipartimento Casa Italia, attribuisce allo stesso Dipartimento la competenza della elaborazione dei bandi pubblici che fissano i termini di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei progetti da inserire nel «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»;

Visto, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, prot. DCI 48368069 del 19 settembre 2023, con il quale è stato individuato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del dott. Francesco De Stefanis, referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio presso il Dipartimento Casa Italia;

Visto il «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» (nel prosieguo anche «Bando»), pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio 2023 del quale, al fine di garantire la massima pubblicità, è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2023) e, in particolare, l'art. 7 «Procedura di valutazione delle proposte progettuali»;


Visto il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, prot. DCI 49371107 del 16 novembre 2023, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del bando, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione dell'ammissibilità dei progetti presentati (di seguito Commissione), tenuta altresì, in conformità a quanto disposto dai successivi commi 2, 3 e 4, alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022 e del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione stabiliti dal bando, nonché all'applicazione del soccorso istruttorio e alla predisposizione di una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento;

Visto, da ultimo, il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 4544 del 15 novembre 2023 con il quale è stata nominata una segreteria tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, a supporto della Commissione, per l'accertamento della completezza della documentazione trasmessa, con apposita domanda, in attuazione della fase 2 del bando e per la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2024 - Serie generale - n. 194), con il quale è stata approvata la graduatoria degli enti ammessi (1.179);

Atteso che in data 20 agosto 2024, con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 194 di pari data, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, sono stati ufficializzati la graduatoria di merito dei progetti ammissibili a finanziamento (1.179) e l'elenco dei progetti esclusi dalla procedura (1.459) con l'indicazione puntuale dei motivi di esclusione individuati nel corso della valutazione delle istanze. La graduatoria e l'elenco in parola, aventi validità triennale dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stati pubblicati anche sul sito del Dipartimento Casa Italia;

Atteso, altresì, che avverso il decreto di approvazione della graduatoria di merito sono stati promossi venti ricorsi (tra giurisdizionali e amministrativi poi trasposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio), in seno ai quali l'organo giudicante ha rigettato le istanze cautelari di sospensione della procedura amministrativa gravata e che, pertanto, con nota del 29 gennaio 2025 il Capo del Dipartimento Casa Italia ha segnalato al Mini-



stero dell'interno che non sussistevano elementi ostativi per la prosecuzione dell'iter finalizzato alla sottoscrizione delle convenzioni attuative con gli enti immediatamente finanziabili;

Preso atto che in data 10 febbraio 2026, il Ministero dell'interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto del Ministro dell'interno sottoscritto in data 24 dicembre 2025, adottato previo concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e relativo all'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei piccoli comuni per complessivi euro 144.779.202,00, dal quale si apprende che la modulazione del numero degli enti finanziabili è avvenuta «tenendo conto, a titolo cautelativo, del valore degli interventi oggetto di ricorso»;

Tenuto conto della progressiva evoluzione dei contenziosi che ne vede sedici conclusi con altrettante sentenze passate in giudicato (di cui una favorevole e quindici sfavorevoli per l'amministrazione resistente), uno estinto per mancata trasposizione dalla sede amministrativa alla sede giurisdizionale, e tre pendenti (di cui due in attesa di fissazione dell'udienza di discussione del merito e uno in attesa di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole all'amministrazione resistente);

Considerato che, nel corso delle riunioni di riesame del 29 settembre e dell'11 dicembre 2025, i cui esiti sono stati comunicati agli enti interessati, nonché della seduta del 28 aprile 2026, in ottemperanza delle statuizioni del Tribunale amministrativo regionale la Commissione di valutazione ha proceduto con il riesame delle domande presentate dai comuni ricorrenti, originariamente esclusi, per i quali il Tribunale amministrativo regionale Lazio ha emesso sentenze a loro favorevoli passate in giudicato;

Attesi, in particolare, gli esiti della riunione del 28 aprile 2026, al termine della quale, a completamento dell'attività di riesame, la Commissione di valutazione ha deliberato:

sulla base del punteggio assegnato, la posizione in graduatoria dei tredici progetti presentati dai seguenti enti: Sesto Campano (121-bis), Sant'Angelo dei Lombardi (37-bis), Comunità montana del Taburno (59-ter frutto di mero errore materiale, leggasi 59-bis); Magliano de' Marsi (210-bis), Castel San Lorenzo (462-bis), Gorgoglione (3-bis), Unione dei comuni Terre di Mezzo (17-bis), Castelguidone (904-bis), Unione dei comuni Madonie (37-ter), Mongiana (958-bis), Casali del Manco (71-bis), Ceppaloni (376-bis), Mulazzo (18-bis);

la conferma dell'esclusione dei tre progetti presentati dai seguenti enti: Dossena, Alpette, Casal Velino;

di sospendere, in attesa dell'esito dei rispettivi giudizi pendenti, ogni valutazione in merito all'eventuale riesame dei progetti presentati dai seguenti enti: Front, Grotteria, Santomena;

Ravvisata l'opportunità di estendere la validità della graduatoria complessiva, come risultante dal combinato disposto di quella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 con l'in-

tegrazione oggetto di approvazione in questa sede, per ulteriori tre anni a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dalla quale sarà possibile attingere anche successivamente per ulteriori finanziamenti ove si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie;

Ritenuto, sulla base degli esiti dei lavori di riesame della Commissione, di approvare l'integrazione della graduatoria di cui all'allegato 1;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione dell'integrazione della graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024*

1. La graduatoria dei progetti ammessi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2024 - Serie generale - n. 194) è integrata con i progetti di cui all'allegato 1 al presente decreto. Conseguentemente, tali progetti sono espunti dall'elenco di quelli non ammessi di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024.

2. In attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Ministero dell'interno, all'esito di ulteriori controlli e valutazioni ritenuti necessari, procederà alla ripartizione delle risorse e conseguentemente alla stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti proponenti, nei limiti di capienza delle risorse disponibili di cui al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

3. La graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024, come integrata dalle presenti disposizioni, conserva validità per tre anni a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Il presente decreto, corredato dall'Allegato 1, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dello stesso verrà data ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia, nella apposita sezione tematica della pagina «Amministrazione Trasparente» del sito del Governo e sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 30 giugno 2026

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri  
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza  
del Consiglio dei ministri:*

MANTOVANO



Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2026 – Allegato 1

Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024 di approvazione della graduatoria di merito degli enti ammessi al finanziamento di cui al «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»

Id (posizione in graduatoria)	Ente	CUP	Importo Ammesso al finanziamento	Punteggio	Riferimento normativo da cui scaturisce la posizione in graduatoria
3-bis	Gorgoglione	G33H23000090001	5.140.366,87	96,25	Art. 7 del Bando
17-bis	Unione di Comuni di Terre di Mezzo	F64C23000260001	4.900.000,00	85,2	Art. 7 del Bando
18-bis	Mulazzo	C83D23000140006	1.970.000,00	82,29	Art. 7 del Bando
37-bis	Sant'Angelo dei Lombardi	D84H23000960008	2.772.000,00	79,95	Art. 7 del Bando
37-ter	Unione Madonie	B63D23000830008	13.754.301,80	79,58	Art. 7 del Bando
59-bis	Comunità Montana del Taburno	F35G23000020005	2.770.000,00	70,21	Art. 7 del Bando
71-bis	Casali del Manco	J89J23000230001	4.200.000,00	65	Art. 7 del Bando
121-bis	Sesto Campano	J52F23000470008	700.000,00	58,77	Art. 7 del Bando
210-bis	Magliano de' Marsi	F57H23002860001	2.100.000,00	50	Art. 7 del Bando
376-bis	Ceppaloni	E47B23000060001	2.799.737,06	42	Art. 7 del Bando
462-bis	Castel San Lorenzo	C57H23001750001	1.396.917,70	39	Art. 7 del Bando
904-bis	Castelguidone	G47H23001490001	700.000,00	24,8	Art. 7 del Bando
958-bis	Mongiana	E27B23000080001	2.100.000,00	23	Art. 7 del Bando

26A03444

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 2 luglio 2026.

**Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Vernaccia di Oristano».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE


Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità

per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante



organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d*);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa

e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d*);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;



Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2023, n. DM 147579, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 66 del 18 marzo 2023 con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Vernaccia di Oristano»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Vernaccia di Oristano»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4, dell'art. 41, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Vernaccia di Oristano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 895/2026 del 10 giugno 2026 (prot. Masaf n. 0300457/2026) dall'organismo delegato, Rina Agrifood S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Vernaccia di Oristano»;

Decreta:

#### *Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 settembre 2023, n. dm 147579, al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Vernaccia di Oristano, con sede legale in Oristano, via Cavour, n. 6, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, con riferimento alla DOC «Vernaccia di Oristano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 9 settembre 2023, n. dm 147579, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 luglio 2026

*Il dirigente:* GASPARRI

26A03419

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Abruzzo Catering società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Abruzzo Catering società cooperativa a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto,



a fronte di un attivo patrimoniale di euro 61.340,00, si riscontra una massa debitoria di euro 65.837,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -7.475,00;

Considerato che in data 9 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, comunica di non proporre candidature di professionisti per la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Abruzzo Catering società cooperativa a r.l., in liquidazione», con sede in Teramo (TE) (codice fiscale 01991300672), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Lucci, nata a Tagliacozzo (AQ) l'8 luglio 1972 (codice fiscale LCCSRN72L48L025T), ivi domiciliata in via dei Cordoni n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03381

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Gea Care società cooperativa sociale», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 15 dicembre 2024, n. 71/2024 del Tribunale di Cuneo, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gea Care società cooperativa sociale»;


Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la tema di professionisti che l'Unione europea delle cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla tema delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Gea Care società cooperativa sociale», con sede in Cuneo (CN) (codice fiscale 03684620044), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Migliorini, nato a Montevarchi (AR) il 12 gennaio 1958 (codice fiscale MGLMRZ58A12F656L), domiciliato in Firenze (FI), Via Lucca n. 44.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03382

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Granvit società cooperativa sociale», in Cavarzere e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Granvit società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 135.469,00, si riscontra una massa debitoria di euro 239.359,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 108.757,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, da solleciti di pagamento tributi da parte dell'Agenzia delle entrate e da debiti previdenziali;

Considerato che in data 17 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere



a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Granvit società cooperativa sociale», con sede in Cavarzere (VE) (codice fiscale 03303170272), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio 1965 (codice fiscale SCCSDR65A20H620G), ivi domiciliato in piazza Merlin n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03383

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «People Care società cooperativa sociale», in Belforte del Chienti e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

- Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società «People Care società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 60.214,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 177.766,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -107.468,00;

Considerato che il grado di insolvenza è, altresì, rilevabile dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali;


Considerato che in data 8 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «People Care società cooperativa sociale», con sede in Belforte del Chienti (MC) (codice fiscale 01963150436), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Filomena Mangiacotti, nata a Torino (TO) il 5 novembre 1980 (codice fiscale MNGFMN80S45L219M), domiciliata in Osimo (AN), via Volta n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03384

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Vestina Servizi in liquidazione», in Penne e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza dell'8 ottobre 2025, n. 65/2025 del Tribunale di Pescara, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Vestina Servizi» in liquidazione;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Vestina Servizi» in liquidazione, con sede in Penne (PE) (codice fiscale 01861210688), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianni Giacobelli, nato ad Ancona (AN) l'11 luglio 1966 (codice fiscale GCBGNN66L11A271Q), ivi domiciliato in viale della Vittoria n. 44.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03385

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Twister società cooperativa sociale», in Ospedaletto Euganeo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Twister società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto,

a fronte di un attivo patrimoniale di euro 76.008,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 199.002,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 148.955,00;

Considerato che il grado di insolvenza è, altresì, rilevabile dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, nonché dall'omesso versamento di ritenute erariali e di contributi previdenziali;

Considerato che in data 13 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:


## Art. 1.

1. La società cooperativa «Twister società cooperativa sociale», con sede in Ospedaletto Euganeo (PD) (codice fiscale 05088000285), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Marchetto, nata a Volta Mantovana (MN) il 7 agosto 1965 (codice fiscale MRCCHR65M47M125G), domiciliata in Padova (PD), Piazzetta Conciapelli, n. 5.

## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03386

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Virtus società cooperativa sociale», in Albenga e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Virtus società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 27 febbraio 2026, con cui il legale rappresentante sollecita l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, in quanto la cooperativa è sottoposta ad accertamento da parte della Guardia di finanza;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 134.464,00, si riscontra una massa debitoria di euro 275.409,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 141.672,00;

Considerato che il grado di insolvenza è, altresì, rilevabile dalla presenza di un decreto ingiuntivo e da una vertenza con un dipendente per mancato pagamento di mensilità stipendiali;

Considerato che in data 4 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Virtus società cooperativa sociale», con sede in Albenga (SV) (codice fiscale 01744740091), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Annamaria Roggiolani, nata a Genova (GE) il 12 luglio 1960 (codice fiscale RGGNMR60L52D969B), ivi domiciliata in via Maragliano, n. 10/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03387

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 giugno 2026.

**Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «Codice»;

Visto l'art. 35 del codice, che definisce le competenze per impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale e stabilisce i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, nonché per adeguare, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le norme del regolamento alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia;

Visto l'art. 45, comma 6 del codice, che disciplina l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature ed altri mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di eventuali altri specifici requisiti;

Visto l'art. 142, comma 6, del codice;

Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;

Visto l'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «Regolamento»;

Visto l'art. 192 del regolamento, che disciplina le procedure per l'approvazione e l'omologazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, che disciplina, tra

l'altro, le procedure per le verifiche di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno 11 aprile 2024, n. 105, che disciplina le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del codice;

Sentito Accredia, quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa;

Tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito con il Ministero dell'interno, il Ministero delle imprese e del made in Italy ed ANCI, sull'omologazione e approvazione di tutti i dispositivi strumentali per l'accertamento da remoto di infrazioni al codice della strada, istituito con nota del Capo di Gabinetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 33115 del 6 settembre 2024;


Considerata, anche alla luce delle risultanze del tavolo tecnico, la necessità di fissare requisiti univoci cui si devono uniformare tutti i dispositivi e i sistemi nell'effettuazione delle misurazioni per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità, giusto il combinato disposto degli articoli 45, comma 6, e art. 142, comma 6, del codice nonché dell'art. 192 del regolamento;

Visto il parere espresso dal Ministero delle imprese e del made in Italy con nota prot. n. 5855 del 18 marzo 2025;

Vista la nota prot. n. 7609 del 23 marzo 2025 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al Ministero delle imprese e del made in Italy di ritirare la notifica avviata ai fini della procedura di informazione ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535, ritenendo necessari accertamenti tecnici finalizzati ad un preventivo censimento dei dispositivi in uso, con l'obiettivo di accertare sia il numero dei dispositivi effettivamente utilizzati che il relativo regime di approvazione;

Vista la nota prot. n. 8836 del 27 marzo 2025 con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta archiviazione da parte della Commissione europea del *dossier* di notifica relativo allo schema di decreto trasmesso in data 18 marzo 2025;

Viste le note del 27 marzo 2025 e del 30 marzo 2025 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato all'ANCI la necessità di avviare un censimento in grado di fornire, su scala nazionale, regionale e locale, un univoco quadro quantitativo e qualitativo sui dispositivi in uso, posto che la disponibilità di un quadro statistico analitico rappresenta un presupposto irrinunciabile



bile nella prospettiva di un riordino delle regole di settore, sia attraverso la definizione del decreto sugli *standard* e sulle procedure di omologazione sia nell'ottica di prevenire situazioni di incertezza sulla perdurante regolarità nel tempo del regime approvativo dei singoli dispositivi, in relazione anche alle eventuali estensioni delle singole approvazioni e giusta nota di riscontro del Presidente dell'ANCI del 29 aprile 2025 corredata dei dati raccolti a seguito della ricognizione effettuata;

Visto il decreto 18 agosto 2025, n. 305, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di quanto previsto dal citato art. 5-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2025, relativo alle modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati sui dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota prot. n. 3141 del 30 gennaio 2026, con cui è stato ritrasmesso lo schema del decreto al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Vista la nota prot. n. 4317 del 3 febbraio 2026, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta notifica alla Commissione europea in pari data n. 2026/0053/IT - T40T del progetto di norma predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la disciplina dell'omologazione dei dispositivi e delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di controllo per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità;

Considerato che nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica del progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017, non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri dell'Unione europea;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 08/2026 espresso nella seduta della Terza sezione del 20 maggio 2026 che «riguarda l'individuazione dei requisiti univoci cui si devono uniformare tutti i dispositivi e i sistemi nell'effettuazione delle misurazioni per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità, giusto il combinato disposto degli articoli 45, comma 6 e 142, del codice della strada nonché dell'art. 192 del regolamento ed il relativo regime applicativo, con esclusione delle valutazioni sul contenuto dell'allegato B»;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione del prototipo, della taratura e delle verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di cui all'art. 45, comma 6 del codice, definiti nell'allegato A come dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'art. 142 del medesimo codice.

2. L'omologazione del prototipo è eseguita per accertare che i dispositivi o i sistemi prodotti in conformità al predetto prototipo siano idonei come misuratori di velocità e soddisfino i requisiti richiesti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Omologazione*

1. All'esito positivo della verifica delle condizioni di cui all'art. 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia il decreto di omologazione del prototipo che è comunicato al produttore e pubblicato sul sito internet istituzionale dello stesso Ministero.

2. Il decreto di omologazione consente al produttore cui è stato rilasciato di produrre, in conformità al suddetto prototipo, gli esemplari dei dispositivi e sistemi ai fini del loro impiego per le finalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

*Caratteristiche e requisiti*

1. I dispositivi ed i sistemi di controllo impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad omologazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 2, del regolamento. Le caratteristiche del prototipo sono riportate nella tabella identificativa del dispositivo o sistema ed i requisiti per l'omologazione dei prototipi sono contenuti nel Capo 1 dell'allegato A.

Art. 4.

*Taratura e verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica*

1. La taratura e le verifiche di funzionalità in fase iniziale e periodica sono eseguite per accertare che ogni esemplare del dispositivo o sistema con funzione di misura soddisfi, durante tutta la sua vita utile, i requisiti per la misura della velocità e mantenga le prestazioni richieste nel Capo 2 dell'allegato A.

2. In caso di esito negativo delle tarature, il dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino a nuova taratura iniziale o periodica con esito positivo.

3. In caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità, il dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino ad esito positivo delle stesse.

Art. 5.

*Controlli di conformità*

1. I controlli di conformità sulla produzione dei dispositivi o dei sistemi, ai sensi dell'art. 192, comma 8, del regolamento, sono effettuati da organismi accreditati ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto adottato dalla competente Direzione generale del medesimo Ministero.



2. Ai fini del presente articolo, gli organismi eseguono:

a) la verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo del produttore presso gli impianti di produzione nel caso non sia disponibile la certificazione ISO 9001;

b) la verifica della conformità del prodotto al tipo omologato presso gli impianti produttivi del produttore o presso la rete di distribuzione o presso la rete commerciale, compresi i dispositivi e i sistemi già in uso.

3. Le verifiche, di cui al comma 2, lettera b), sono effettuate ogni tre anni, in presenza di certificazione ISO 9001; in caso contrario sono effettuate annualmente. Tali verifiche sono condotte su almeno due campioni, e comunque in numero non inferiore al 5%, scelti in modalità casuale tra quelli prodotti nell'ultimo anno solare con spese a carico dei medesimi produttori.

4. Le verifiche, di cui al comma 2, possono essere effettuate anche dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con spese a carico del produttore.

5. In caso di nuove richieste di omologazione, ai fini dell'idoneità alla produzione in serie è obbligatorio il possesso della certificazione ISO 9001.

6. Per i dispositivi e sistemi già in uso, l'idoneità alla produzione in serie è sostituita dalla conformità al prototipo di cui all'art. 192, commi 7 e 8 del regolamento, dal certificato di taratura periodica o iniziale e dalle verifiche di funzionalità, in corso di validità.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni transitorie*

1. L'allegato B reca l'elenco dei decreti di approvazione dei prototipi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, conformi alle disposizioni di cui al Capo 1 dell'allegato A del presente decreto. I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti di cui all'allegato B si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto. Per quelli non ancora posti in uso le disposizioni relative alla taratura iniziale e alle verifiche di funzionalità in fase iniziale, di cui al Capo 2 dell'allegato A, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi di cui all'allegato B riportano sulla targhetta identificativa, entro la prima taratura utile, gli estremi del presente decreto in aggiunta a quelli già presenti.

3. Il titolare dell'approvazione di un prototipo, approvato prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, già in possesso di idonea documentazione, che dimostri il rispetto dei requisiti di taratura ed i test di laboratorio previsti dal Capo 1 dell'allegato A, può richiedere

l'omologazione ai sensi del presente decreto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime nei successivi sessanta giorni adottando, in caso di verifica positiva, il relativo decreto di omologazione.

4. Il titolare dell'approvazione di un prototipo, approvato prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, può richiedere l'omologazione ai sensi del presente decreto, integrando la documentazione presentata in occasione dell'approvazione, secondo quanto previsto dai Capi 1 e 3 dell'allegato A, ad eccezione della sperimentazione prevista in caso di sistemi di misurazione della velocità media.

5. Le disposizioni relative alla taratura periodica e alle verifiche di funzionalità periodiche di cui al Capo 2 dell'allegato A e quelle relative al comma 2, si applicano in occasione della scadenza del certificato di taratura posseduto, rilasciato ad ogni singolo dispositivo o sistema contenuto nell'allegato B, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le richieste di approvazione di prototipi, presentate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non ancora definite, sono convertite d'ufficio in istanze di omologazione ai sensi del presente decreto.

7. Le richieste di estensione di approvazione di prototipi, tra quelli contenuti nell'allegato B, presentate precedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto e non ancora definite, sono considerate istanze di estensione di omologazione. Le richieste di estensione di approvazione di prototipi di cui ai commi 3 e 4, già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, possono essere valutate solo successivamente all'ottenimento dell'omologazione.

8. Dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere avanzate richieste di approvazione di prototipi.

#### Art. 7.

##### *Abrogazioni*

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017, prot. n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2017, è abrogato ad eccezione del Capo 7 dell'allegato e delle disposizioni relative alle tarature periodiche. La validità di queste ultime cesserà decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2026

*Il Ministro:* SALVINI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2090*



# Caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada

**DEFINIZIONI** .....

**CAPO 1 – OMOLOGAZIONE PROTOTIPO**.....

PROTOTIPO.....

TABELLA IDENTIFICATIVA DEL DISPOSITIVO O SISTEMA .....

MODIFICHE DEL DISPOSITIVO O SISTEMA.....

TARATURA .....

VERIFICHE DI FUNZIONALITA'.....

TEST DI LABORATORIO .....

**CAPO 2 – TARATURA, VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ IN FASE INIZIALE E PERIODICA E CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**

TARATURA .....

VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ .....

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ .....

**CAPO 3 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE** .....

3.1 RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.....

3.2 RICHIESTA DI ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE .....

3.3 RICHIESTA DI SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELL' OMOLOGAZIONE .....



## DEFINIZIONI

---

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si riportano le seguenti definizioni:


### SOGGETTI

1. **MIT:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. **PRODUTTORE:** per produttore si intende il titolare dell'omologazione che può essere uno dei seguenti soggetti:
  - il fabbricante del dispositivo o sistema;
  - l'importatore unico del dispositivo o sistema;
  - il rappresentante del fabbricante.Il produttore è in ogni caso stabilito nell'Unione Europea.
3. **TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE:** produttore che fa istanza al MIT di richiesta di omologazione/estensione del prototipo del dispositivo o sistema. In caso di esito positivo del procedimento, ottiene il decreto di omologazione/estensione a suo nome.
4. **UTILIZZATORE:** organo di polizia stradale titolato all'utilizzo dei dispositivi o sistemi ai fini del controllo e secondo le modalità definite nel Codice e relativo Regolamento.
5. **LABORATORIO DI PROVA:** soggetto che opera in conformità ai requisiti della norma ISO IEC 17025:2017 (e successive revisioni) come laboratorio di prova, accreditato da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento per la specifica prova. Il MIT riconosce certificati e report emessi in lingua italiana o inglese, per le altre lingue è necessaria una traduzione giurata.
6. **LAT (Laboratorio di Taratura):** soggetto che opera in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (e successive revisioni) come laboratorio di taratura, accreditato da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento per la specifica grandezza e il range di misura oggetto di taratura. Il MIT riconosce certificati e report emessi in lingua italiana o inglese, per le altre lingue è necessaria una traduzione giurata.

---

### DISPOSITIVI

7. **DISPOSITIVO:** qualsiasi strumento, apparecchiatura o mezzo tecnico di controllo, utilizzato per il rilevamento della velocità dei veicoli.
8. **SISTEMA:** insieme di dispositivi, utilizzati in due o più postazioni, finalizzato al rilevamento della velocità media su un tratto stradale;



9. **NOME DISPOSITIVO O SISTEMA:** nome commerciale del dispositivo o sistema, che lo identifica in maniera univoca, dichiarato in fase di istanza di richiesta di omologazione/estensione.
10. **CODICE MODELLO:** per ogni dispositivo o sistema, il codice che ne identifica in maniera specifica una versione/modello.
11. **MATRICOLA:** sequenza alfanumerica identificativa, assegnata in maniera univoca per distinguere un esemplare di una serie.
12. **TABELLA IDENTIFICATIVA DISPOSITIVO O SISTEMA:** carta di identità del dispositivo o sistema che ha la finalità di identificare in modo inequivocabile tutte le sue caratteristiche, modalità e funzionalità.
13. **SOFTWARE DI GESTIONE:** Software contenuto nel dispositivo o sistema, necessario per garantire il funzionamento completo dello stesso che include il calcolo della velocità e ad esempio: la gestione delle risorse hardware, l'esecuzione delle funzioni principali e l'interfacciamento con eventuali componenti aggiuntivi o applicazioni. Sono escluse le componenti software accessorie quali ad esempio la visualizzazione delle infrazioni, le interfacce operatore, le interfacce grafiche.
14. **MODULO SOFTWARE RILEVANTE INERENTE ALLA MISURA:** Modulo software responsabile del calcolo della misura della velocità, identificabile dal codice HASH o CRC della parte di software del dispositivo o sistema, oppure firmware del componente rilevante inerente alla misurazione.
15. **PARTI RILEVANTI INERENTI ALLA MISURA (GRUPPO 1):** componenti (HW e SW) del dispositivo o sistema che contribuiscono alla determinazione della misura della velocità. Segue elenco esemplificativo e non esaustivo:
  - sensore radar;
  - sensore laser;
  - spire magnetiche;
  - telecamere stereoscopiche;
  - modulo software di calcolo della velocità;
  - telecamera OCR, se funzionale al rilevamento della velocità media.
16. **PARTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA MISURAZIONE CHE CONCORRONO ALLA CORRETTA ACQUISIZIONE DELL'INFRAZIONE (GRUPPO 2):** componenti (HW e SW) del dispositivo o sistema che non contribuiscono alla determinazione della misura della velocità, ma sono determinanti al fine di rilevare correttamente l'infrazione. Segue elenco esemplificativo e non esaustivo:
  - telecamera OCR;
  - telecamera di contesto;
  - illuminatore;
  - sensore classificatore;
  - custodia protettiva.



17. **PARTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA MISURAZIONE CHE NON CONCORRONO ALLA CORRETTA ACQUISIZIONE DELL'INFRAZIONE (GRUPPO 3):** Componenti del dispositivo o sistema che non contribuiscono alla determinazione (gruppo 1) ed all'acquisizione (gruppo 2) dell'infrazione. Per detti componenti è sufficiente una comunicazione al MIT tramite PEC per eventuale sostituzione, purché questa avvenga con componenti aventi prestazioni pari o superiori a quelle del componente sostituito.
18. **PROTOTIPO:** per prototipo si intende:
- nel caso di misura della velocità istantanea, il dispositivo nella sua configurazione invariante, che concentra in sé le funzioni essenziali tese al rilevamento dell'infrazione, comprensivo del software di calcolo della velocità;
  - nel caso di misura della velocità media, il sistema nella sua configurazione invariante, che concentra in sé le funzioni essenziali tese al rilevamento dell'infrazione, comprensivo del software di calcolo della velocità media, replicabile indefinitamente per comporre il sistema.

Sono esclusi dal prototipo gli adattamenti per gli utilizzi su strada resi necessari dalle condizioni locali di impiego (ad esempio staffe, pali, portali, ecc.).

Il prototipo deve essere dotato delle parti di cui alle definizioni da 13 a 17, che vanno esplicitate in fase di omologazione.

---

## **PROVVEDIMENTI**

19. **OMOLOGAZIONE DEL PROTOTIPO:** procedura attraverso la quale il MIT accerta su base documentale la rispondenza del dispositivo e/o sistema alle disposizioni e requisiti del presente regolamento. In caso di esito positivo la procedura si conclude con l'emanazione di un decreto dirigenziale che consente l'utilizzo, sul territorio nazionale, di tutti i dispositivi conformi al prototipo omologato ai fini dell'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità istantanea e/o media.
20. **ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE:** procedura attraverso la quale il MIT omologa nuovi e diversi modelli e versioni del prototipo, a seguito della modifica e/o aggiunta di uno o più componenti o funzioni di un dispositivo o sistema già omologato. Il MIT verifica, per le componenti modificate e/o aggiunte, il soddisfacimento dei requisiti definiti nel presente documento. L'estensione è ufficializzata tramite decreto dirigenziale.
21. **SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELL'OMOLOGAZIONE:** procedura attraverso la quale il MIT autorizza la variazione della titolarità dell'omologazione ed eventuali successive estensioni.
22. **CERTIFICATO DI CONFORMITÀ:** certificato rilasciato dal titolare dell'omologazione per ciascun dispositivo o sistema prima della commercializzazione, che attesta la conformità del dispositivo o sistema al prototipo depositato.



## **CARATTERISTICHE**

23. **BASE BREVE:** Tratto di strada entro il quale il dispositivo esegue la misura di velocità puntuale dei veicoli.
24. **BASE ESTESA:** Tratto di strada entro il quale il sistema esegue la misura di velocità media dei veicoli.
25. **DISPOSITIVI RILEVATORI DI VELOCITÀ PUNTUALE O ISTANTANEA:** dispositivi utilizzati per l'accertamento della velocità puntuale di un veicolo, mediante la misura della velocità su base breve.
26. **SISTEMA RILEVATORE DI VELOCITÀ MEDIA:** sistema utilizzato per l'accertamento della velocità media di un veicolo su base estesa di lunghezza nota. È escluso dalla presente trattazione il sistema basato sulle annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio.
27. **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:**
- **Manuale:** modalità di funzionamento del dispositivo o sistema che richiede necessariamente la presenza dell'operatore per l'installazione, il rilevamento e l'accertamento della violazione;
  - **Automatica:** dispositivo o sistema che, in base alle condizioni di omologazione, funziona in modo automatico;
28. **POSTAZIONE DI CONTROLLO:** Insieme composto dal dispositivo, o da più dispositivi relativi alla medesima sezione di rilevamento, e dalle altre componenti complementari, quali, in via esemplificativa, protezioni, box, supporti, sostegni, veicoli degli organi di polizia stradale, necessari per il funzionamento dei dispositivi stessi. I sistemi per il rilevamento della velocità media sono composti da due postazioni di controllo (inizio e fine). La postazione di fine controllo può essere utilizzata come postazione di inizio controllo, in momenti diversi, per la base estesa successiva, se esistente.
29. **TIPOLOGIE DI POSTAZIONE:**
- **mobile:** quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione temporanea in una postazione, variabile o predeterminata, dell'infrastruttura stradale; i dispositivi installati in tali postazioni possono essere tenuti in mano dagli operatori di polizia stradale o alloggiati all'interno di veicoli in sosta fuori dalla carreggiata, oppure collocati su cavalletti o in strutture rimovibili o non poste fuori dalla carreggiata; per tali dispositivi è necessario il presidio, anche solo a distanza dal dispositivo, da parte degli organi di polizia stradale in fase di accertamento dell'infrazione;
  - **fissa:** quando i dispositivi sono installati in una postazione determinata, collocata in un preciso punto dell'infrastruttura stradale; per tali dispositivi è possibile il funzionamento automatico senza la necessità del presidio degli organi di polizia



stradale in fase di accertamento dell'infrazione; rientrano tra le postazioni fisse quelle attrezzate in modo stabile per l'installazione anche solo temporanea dei dispositivi;

**30. DIREZIONALITÀ DI MISURA DELLA VELOCITÀ ISTANTANEA O MEDIA:**

- **Monodirezionale:** Misura della velocità dei veicoli in un solo senso di marcia.
- **Bidirezionale:** Misura della velocità dei veicoli in ambedue i sensi di marcia.

**31. MODALITÀ DI MISURA DELLA VELOCITÀ ISTANTANEA:**

- **Allontanamento:** Dispositivo progettato per effettuare la misura della velocità con il veicolo in allontanamento rispetto alla collocazione del dispositivo;
- **Avvicinamento:** Dispositivo progettato per effettuare la misura della velocità con il veicolo in avvicinamento rispetto alla collocazione del dispositivo;
- **Trasversale:** Dispositivo progettato per effettuare la misura della velocità del veicolo in corrispondenza del dispositivo;
- **A bordo veicolo in movimento:** quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione temporanea a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ossia "a rilevamento dinamico"; per tali dispositivi è sempre necessario il presidio da parte degli organi di polizia stradale in fase di accertamento dell'infrazione.

**32. MODALITÀ DI RIPRESA**

- **Anteriore:** Ripresa fotografica/video del veicolo in infrazione con vista frontale.
- **Posteriore:** Ripresa fotografica/video del veicolo in infrazione con vista posteriore.

**33. CAMPO DI MISURA DELLA VELOCITÀ:** Insieme dei valori di velocità che possono essere misurati da un determinato dispositivo in condizioni d'uso definite in sede di omologazione del prototipo, vale a dire l'intervallo di velocità che il dispositivo è in grado di misurare, che contenga almeno l'intervallo tra 30 km/h e 230 km/h.

**34. LIMITE DI VELOCITÀ:** Limite massimo di velocità imposto nel luogo di utilizzo del dispositivo o sistema.

**35. LUOGO DI UTILIZZO:** Il luogo di utilizzo è quello dove è collocato il dispositivo o sistema. Qualora il dispositivo sia utilizzato alternativamente in più postazioni con differenti limiti di velocità, ai fini della taratura e delle verifiche di funzionalità, in fase iniziale e periodica, il luogo di utilizzo è considerato il sito in cui vige il limite di velocità più elevato.

**36. CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONE:** I dispositivi o sistemi possono essere installati nelle seguenti modalità:

- a. portale e/o palo;
- b. ad altezza veicolo (ad es. su cavalletto);
- c. a bordo veicolo in movimento.



37. **CAMPO DI UTILIZZO:** Sottoinsieme del campo di misura della velocità di un dispositivo in cui viene effettivamente utilizzato.  
L'estremo inferiore di tale sottoinsieme è pari a 30 km/h, ad eccezione di ulteriori riduzioni richieste dall'utilizzatore.  
L'estremo superiore è pari al valore ottenuto sommando:
- Limite di velocità;
  - 60 km/h (in modo da raggiungere la massima violazione applicabile prevista dall'art. 142 del Codice della Strada);
  - La tolleranza di legge del 5% della somma degli addendi di cui alle lettere precedenti.
- Il risultato della somma complessiva ottenuta è arrotondato per eccesso ai 10 km/h superiori.
- 

## **PROVE**

38. **INCERTEZZA DI MISURA:** Parametro non negativo associato al risultato di una misurazione che caratterizza la dispersione dei valori attribuiti a un misurando, sulla base delle informazioni utilizzate.
39. **TARATURA:** insieme delle operazioni che associa ad ogni grandezza da misurare, un risultato di misura (lettura) e una incertezza associata, atte a verificare che l'errore di misura del dispositivo o sistema rispetti i requisiti stabiliti dal presente documento, in base ai quali esprimere la dichiarazione di conformità.
40. **TARATURA DEL PROTOTIPO:** Controllo dei valori forniti dalla taratura del prototipo di un dispositivo o sistema, in fase di omologazione, rispetto ai requisiti stabiliti dal presente documento.
41. **TARATURA INIZIALE:** Controllo dei valori forniti dalla taratura di ogni esemplare di un dispositivo o sistema, antecedente al primo utilizzo, rispetto ai requisiti stabiliti dal presente documento.
42. **TARATURA PERIODICA:** Controllo periodico dei valori forniti dalla taratura di ogni esemplare di dispositivo o sistema in utilizzo, rispetto ai requisiti stabiliti dal presente documento.
43. **TARATURA CON VEICOLO REALE PER VELOCITA' PUNTUALE:**  
Modalità di taratura che prevede il transito di un veicolo reale sulla base breve di rilevamento.  
La velocità rilevata dal dispositivo o sistema in esame è confrontata con la velocità rilevata dal dispositivo o sistema di riferimento. I due dispositivi o sistemi devono essere completamente indipendenti e senza nessuna connessione fisica o di altro genere tra di loro.  
È possibile che lo stesso veicolo che effettua i passaggi sia dotato di opportuno dispositivo o sistema di misura di riferimento.



**44. TARATURA CON METODO DIRETTO PER VELOCITA' MEDIA:**

Modalità di taratura che prevede il transito di un veicolo reale sulla base estesa di rilevamento.

La lunghezza della base estesa è soggetta in ogni caso ad apposita taratura, distinta dalla taratura di velocità media.


Questa modalità di verifica prevede la valutazione dell'errore mediante il confronto della velocità rilevata dal sistema in esame con la velocità del sistema di riferimento, calcolate valutando il tempo di transito del veicolo reale tra le due stazioni di rilevamento e la lunghezza della base estesa.

I due sistemi devono essere completamente indipendenti e senza nessuna connessione fisica o di altro genere tra di loro.

È possibile che lo stesso veicolo che effettua i passaggi sia dotato di opportuno sistema di misura di riferimento.

**45. LUNGHEZZA DELLA BASE ESTESA:** Definita dal minimo sviluppo geometrico della tratta di strada, computato lungo il bordo destro della corsia di marcia più a destra quando ci si trova sul lato destro, e sul bordo sinistro della corsia più a sinistra quando ci si trova sul lato sinistro, a prescindere dal numero di corsie e dal verso di percorrenza, purché facenti parte della stessa carreggiata. Gli estremi della base devono essere individuati, anche mediante riferimenti fissi, e coincidere preferibilmente con l'asse del campo di ripresa delle telecamere.

Per eseguire questa operazione è necessario quindi non misurare un'unica linea continua dall'inizio alla fine della tratta ma più porzioni di tratta in quanto tra due curve con direzioni diverse (ad esempio una a destra e l'altra a sinistra) sarà necessario spostarsi sul lato opposto. Questa operazione di spostamento può essere eseguita in un qualsiasi punto in cui la tratta è rettilinea tra due curve.



**46. SFASAMENTO TEMPORALE:** Differenza tra i riferimenti temporali (base tempi/orologio) di due dispositivi di misura della velocità media posti in ingresso e in uscita alla tratta oggetto di verifica. La differenza è valutata attraverso la misurazione dello scarto di tempo di ogni singolo riferimento locale rispetto alla scala di tempi nazionale UTC (IT).



47. **TARATURA CON METODO INDIRETTO PER LA VELOCITA' MEDIA:** Modalità di taratura che prevede la valutazione dell'errore di indicazione della velocità attraverso la valutazione disgiunta dello spazio e del tempo.  
In particolare, per la velocità media, si prevede la valutazione dell'errore attraverso:
- La taratura della lunghezza della base estesa intercorrente tra le due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verifica;
  - La taratura dello sfasamento temporale tra i riferimenti locali di tempo delle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verifica;
  - La valutazione di altre possibili fonti di incertezza tra cui la variabilità della posizione oppure dell'istante di rilevamento del veicolo all'atto dell'attraversamento degli estremi della base.
48. **SIMULATORE DI VELOCITÀ:** Apparato in grado di sollecitare artificialmente un dispositivo o sistema al fine di produrre la stessa risposta, in termini di velocità, che si ottiene con il passaggio di un veicolo reale su strada.
49. **TARATURA CON SIMULATORE DI VELOCITÀ:** Modalità di taratura periodica che prevede la riproduzione del transito di un veicolo mediante un simulatore.  
Il simulatore, il metodo e la procedura di taratura con simulatore devono essere valutati ed accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento, al fine di valutare e calcolare tutte le possibili forme di incertezza.
50. **SPERIMENTAZIONE:** Periodo della durata di almeno 6 mesi o inferiore, con almeno un totale di 1 milione di transiti complessivi, durante il quale vengono raccolti dati per le verifiche di funzionalità per l'omologazione di un sistema per il rilevamento della velocità media.
51. **VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ:** Insieme di prove atte a verificare le funzioni di corretta associazione della velocità rilevata al veicolo in transito e, in quanto applicabili, acquisire correttamente le immagini, classificare i veicoli almeno in macro-classi, e riconoscere le targhe dei veicoli rilevati in fase di omologazione. In fase iniziale e periodica per la velocità media tali verifiche sono limitate ad acquisire correttamente le immagini, classificare i veicoli almeno in macro-classi, e riconoscere le targhe dei veicoli rilevati. In fase di omologazione, detti test sono eseguiti a cura del produttore e validati da un ente terzo (sono ammessi università, organi di Polizia stradale, laboratori accreditati ai sensi della norma UNI EN 17025, enti di certificazione ai sensi della norma UNI EN 17021), mentre in fase iniziale e periodica sono eseguiti e verbalizzati dall'organo di Polizia stradale utilizzatore.
52. **VERIFICA IN SICUREZZA SUL LUOGO DI UTILIZZO:** Verifica effettuata a velocità possibili e sicure sul tratto stradale, che possono essere superiori al limite di velocità vigente sulla strada. Le verifiche superiori al limite di velocità possono essere effettuate esclusivamente a traffico interrotto ed a velocità indicate dall'utilizzatore. In tal caso i transiti devono essere effettuati da parte dell'utilizzatore o da un soggetto terzo autorizzato dall'utilizzatore.
53. **VEICOLI ACQUISITI:** Si intendono i veicoli effettivamente acquisiti dal dispositivo o sistema e non quelli transitati su strada. La definizione è applicabile all'acquisizione di dati di transito e immagini di veicoli. Per i dispositivi o sistemi non dotati di documentazione di immagini l'acquisizione è relativa ai soli dati di transito, così come indicato nel manuale di installazione, uso e manutenzione.



## CAPO 1 – OMOLOGAZIONE PROTOTIPO

### PROTOTIPO


- 1.1 I dispositivi e i sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad omologazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 2 del Regolamento. Per omologazione del prototipo si intendono esclusivamente le attività riferite al prototipo depositato e non ad ogni singolo esemplare immesso sul mercato conforme al prototipo.
- 1.2 Il prototipo è depositato presso il MIT in fase di omologazione nella sua configurazione invariante. Nel caso in cui il prototipo sia composto da più moduli uguali, è sufficiente depositare al MIT un solo modulo. Insieme al prototipo deve essere depositato il software integrato di gestione, ma non anche quello di interfaccia con l'operatore.
- 1.3 L'individuazione del prototipo è completata dalla documentazione tecnica e amministrativa depositata contestualmente alla domanda di omologazione ed eventualmente integrata in fase di istruttoria. La documentazione tecnica deve necessariamente comprendere il/i manuale/i del prototipo relativi a installazione, uso e manutenzione, l'individuazione dei gruppi 1 e 2 relativi alle parti rilevanti inerenti alla misura e non rilevanti ai fini della misurazione, i documenti relativi alla taratura, verifiche di funzionalità e sperimentazione come definiti nel presente Capo 1, oltre ad eventuali prove specifiche e/o di settore richieste dal MIT e ulteriore documentazione spontaneamente fornita dal richiedente dell'omologazione.
- 1.4 Le apparecchiature possono essere omologate come dispositivi rilevatori di velocità istantanea o sistemi rilevatori di velocità media. Una parte del sistema può essere omologata anche per il rilevamento della velocità istantanea.
- 1.5 La procedura di omologazione del prototipo prevede taratura e verifiche di funzionalità al fine di determinare l'idoneità del dispositivo o sistema a svolgere il servizio richiesto.
- 1.6 Il prototipo depositato è il dispositivo o modulo di sistema su cui vengono eseguite la taratura e le verifiche di funzionalità in fase di omologazione.
- 1.7 Nella domanda di omologazione, il richiedente dovrà compilare la tabella identificativa del dispositivo o sistema, che riassume le caratteristiche e le modalità di funzionamento di ogni dispositivo o sistema. La tabella identificativa del dispositivo o sistema dovrà essere compilata nuovamente in caso di richiesta di estensione dell'omologazione. È possibile barrare più caselle per l'opzione di funzionamento per dispositivi o sistemi che prevedono più funzionalità.
- 1.8 È responsabilità del produttore garantire che ogni esemplare del dispositivo o sistema messo sul mercato sia conforme al prototipo depositato presso il MIT. I dispositivi o sistemi messi in commercio devono essere altresì conformi alla documentazione depositata in fase di omologazione e successive estensioni di omologazione.



## TABELLA IDENTIFICATIVA DEL DISPOSITIVO O SISTEMA

1		<b>NOME DISPOSITIVO:</b>	
		CODICE MODELLO (SE APPLICABILE)	
1	ESTREMI DEL DECRETO DI OMOLOGAZIONE (CAMPO DA COMPILARE A CURA DEL MIT AL TERMINE DEL PROCESSO DI OMOLOGAZIONE):		
2	TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE		
3	TIPO DI VELOCITÀ RILEVATA	<input type="checkbox"/> ISTANTANEA <input type="checkbox"/> MEDIA	
4	MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	<input type="checkbox"/> MANUALE <input type="checkbox"/> AUTOMATICA	
5	TIPOLOGIA DI POSTAZIONE	<input type="checkbox"/> MOBILE <input type="checkbox"/> FISSA	
6	DIREZIONALITÀ DELLA MISURA DI VELOCITÀ	<input type="checkbox"/> MONODIREZIONALE <input type="checkbox"/> BIDIREZIONALE	
7	MODALITÀ DI MISURA DELLA VELOCITÀ ISTANTANEA	<input type="checkbox"/> ALLONTANAMENTO <input type="checkbox"/> AVVICINAMENTO <input type="checkbox"/> ALLONTANAMENTO E AVVICINAMENTO CONTEMPORANEI <input type="checkbox"/> TRASVERSALE <input type="checkbox"/> A BORDO VEICOLO IN MOVIMENTO	
8	MODALITÀ DI RIPRESA	<input type="checkbox"/> ANTERIORE <input type="checkbox"/> POSTERIORE	
9	CAMPO DI MISURA DI VELOCITÀ	VELOCITÀ MINIMA [Km/h]: VELOCITÀ MASSIMA [Km/h]:	
10	NUMERO DI CORSIE RILEVATE		
11	RILEVAZIONE SIMULTANEA DI VEICOLI	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
12	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE	<input type="checkbox"/> ILLUMINATORE VISIBILE <input type="checkbox"/> ILLUMINATORE INFRAROSSO <input type="checkbox"/> ALTRO	
13	CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI	<input type="checkbox"/> SI N. CLASSI RILEVATE: ... <input type="checkbox"/> NO	
14	PRESENZA DI OCR	<input type="checkbox"/> FUNZIONALE ALLA RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ <input type="checkbox"/> SUPPORTO ALLA VERBALIZZAZIONE	
15	ALTRE CARATTERISTICHE	<b>GRADO DI PROTEZIONE IP</b> VALORE:  <b>INTERVALLO DI TEMPERATURA E CONDIZIONI CLIMATICHE DI FUNZIONAMENTO</b> TEMPERATURA MINIMA: TEMPERATURA MASSIMA:  ALTRO:	

Tabella 1: Tabella identificativa del dispositivo o sistema con l'elenco di tutte le sue caratteristiche.



- 1.9 Nel caso in cui lo stesso dispositivo o sistema sia disponibile in più modelli/versioni, che comportano differenti caselle barrate nella tabella identificativa del dispositivo o sistema, il produttore dovrà compilare una tabella identificativa del dispositivo o sistema diversa per ogni modello/versione disponibile.  
In tal caso i test previsti per l'omologazione del prototipo relativi alla caratteristica/e differenti tra un modello/versione e l'altro, dovranno essere effettuati nelle diverse opzioni.
- 1.10 Nel caso di ripresa della parte anteriore del veicolo in violazione, in modalità di funzionamento automatico, il produttore dovrà dare evidenza della capacità del dispositivo o sistema di oscurare automaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo, ancor prima della fase di convalida della violazione rilevata.
- 1.11 Nel caso di evidenze fotografiche prodotte dal dispositivo o sistema, queste dovranno riportare, oltre all'immagine del veicolo in violazione, almeno i seguenti dati:
- Data e orario della violazione (nel caso di velocità media, orario di inizio e fine rilevamento);
  - Sito di installazione del dispositivo;
  - Numero di matricola del dispositivo;
  - Velocità rilevata in km/h (solo per dispositivi utilizzati per il rilevamento della velocità istantanea).
- 1.12 Il dispositivo o sistema deve conservare come veicoli in violazione solamente quelli che, dopo aver applicato al valore rilevato una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h, superano il limite di velocità vigente sulla strada.
- 1.13 Al fine di garantire l'autenticità, l'integrità e il non ripudio, le immagini e i dati devono essere crittografati e firmati digitalmente dal dispositivo e/o sistema.  
Il salvataggio delle immagini e dei dati deve prevedere tecniche di crittografia e password.
- 1.14 Il dispositivo o sistema può svolgere ulteriori funzioni, dichiarate dal produttore nella documentazione depositata, che non sono oggetto di omologazione e pertanto non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle vigenti normative in ambito di riservatezza e cybersecurity (ad esempio monitoraggio del traffico, statistiche, ecc.).
- 1.15 Tra la documentazione da produrre per l'omologazione del prototipo, è necessario dettagliare:
- L'elenco delle parti del dispositivo o sistema rilevanti inerenti alla misura - Gruppo 1;
  - L'elenco delle parti del dispositivo o sistema non rilevanti ai fini della misurazione che concorrono alla corretta acquisizione dell'infrazione - Gruppo 2;
  - L'elenco delle parti del dispositivo o sistema non rilevanti ai fini della misurazione che non concorrono alla corretta acquisizione dell'infrazione - Gruppo 3.



- 1.16 Ulteriori dati ed informazioni specifici del dispositivo o sistema, oltre a quelli riportati nella tabella identificativa del dispositivo o sistema, devono essere disponibili nella documentazione fornita per l'omologazione del prototipo.
- 1.17 Per dispositivi o sistemi per i quali non sono applicabili le presenti disposizioni, a seguito di dimostrazione da parte dei produttori sull'impossibilità di applicare le procedure e/o i metodi di verifica previsti e di attestazione da parte dei laboratori accreditati per le stesse che non sono in grado di eseguirle sul loro dispositivo o sistema, saranno stabilite specifiche procedure per la taratura e verifiche di funzionalità da parte del competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'organismo unico nazionale - ACCREDIA.

### MODIFICHE DEL DISPOSITIVO O SISTEMA

- 1.18 In occasione di modifiche della tabella identificativa dispositivo o sistema o dei componenti di un dispositivo o sistema già omologato, è necessario, a seconda dei casi, procedere con una nuova omologazione, oppure con una estensione dell'omologazione già rilasciata, come specificato nella tabella seguente.

RICHIESTA	MODIFICA DI COMPONENTI	ATTIVITÀ
<b>NUOVA OMOLOGAZIONE</b>	PARTI RILEVANTI INERENTI ALLA MISURA (GRUPPO 1)	Il produttore deve effettuare una nuova richiesta di omologazione del dispositivo o sistema. È possibile utilizzare documentazione già inviata in precedenza.
<b>ESTENSIONE</b>	PARTI NON RILEVANTI AI FINI DELLA MISURAZIONE CHE CONCORRONO ALLA CORRETTA ACQUISIZIONE DELL'INFRAZIONE (GRUPPO 2)	Il produttore deve stabilire e produrre la documentazione, i test e le analisi relativamente alle modifiche effettuate e trasmetterli al MIT, insieme alla parte modificata e alla tabella identificativa dispositivo o sistema aggiornata. Il MIT ha la facoltà di richiedere delucidazioni, ulteriore documentazione ed ulteriori test ed analisi sulle modifiche effettuate.
<b>NESSUNA</b>	COMPONENTI NON INCLUSI NEI GRUPPI 1 E 2	Il produttore deve inviare una comunicazione al MIT tramite PEC per eventuale sostituzione. Comunque questa deve avvenire con componenti aventi prestazioni pari o superiori a quelle del componente sostituito.

Tabella 2: Attività da svolgere in occasione di modifiche dei componenti del dispositivo o sistema.

- 1.19 Ogni processo di nuova omologazione o estensione produce una nuova tabella identificativa del dispositivo o sistema. Gli estremi del decreto di omologazione e/o estensione sono inseriti nella tabella identificativa del dispositivo o sistema al termine del processo di nuova omologazione o estensione.



- 1.20 Per i dispositivi o sistemi inclusi nell'Allegato B, il produttore in occasione delle richieste di cui ai punti 3.2 e 3.3 o delle comunicazioni di cui alla definizione 17, dovrà presentare la tabella identificativa e l'elenco di cui al punto 1.15.
- 1.21 La tabella identificativa del dispositivo o sistema e l'elenco delle parti comprese nei Gruppi 1, 2, e 3 aggiornati devono essere inviate al MIT ad ogni loro variazione.

## TARATURA

- 1.22 La taratura in fase di omologazione del prototipo deve essere eseguita da un LAT con emissione di certificato di taratura.
- 1.23 La taratura deve essere effettuata da un laboratorio la cui strumentazione ha un'incertezza estesa (con probabilità di copertura al 95%) risultante dalla tabella di accreditamento non superiore a 0,5 km/h per velocità fino a 100 km/h e a 0,5% per velocità superiori a 100 km/h.
- 1.24 Per i sistemi che rilevano la velocità media, la misura della lunghezza della base deve essere effettuata da un laboratorio la cui strumentazione ha incertezza estesa (con probabilità di copertura al 95%) risultante dalla tabella di accreditamento non superiore a 0,3% (valore percentuale relativo alla lunghezza della tratta). La misura della lunghezza della base deve essere eseguita con emissione di certificato di taratura rilasciato da ente/laboratorio accreditato.
- 1.25 Per le tarature che prevedono il transito di un veicolo reale, il dispositivo o sistema sottoposto a prova e il dispositivo o sistema di misura di riferimento devono essere posizionati in modo da eseguire le misure in un punto o in una zona coincidenti, se ciò non è possibile i dispositivi devono essere posizionati in modo che le misure siano il più possibile prossime tra loro.  
I valori della velocità rilevati dal sistema di misura di riferimento devono essere espressi in km/ora, due cifre significative dopo la virgola e troncamento alla seconda cifra. I valori della velocità rilevati dal dispositivo o sistema sottoposto a prova devono essere espressi in km/ora, una cifra significativa dopo la virgola e troncamento alla prima cifra.
- 1.26 La taratura deve essere eseguita per tutte le configurazioni di installazione per le quali viene richiesta l'omologazione. La taratura effettuata su palo ricomprende anche quella su portale, per lo stesso numero di corsie. I passaggi sono distribuiti il più uniformemente possibile tra le corsie di ciascuna configurazione.
- 1.27 Nel valutare l'accuratezza di misura del dispositivo o sistema si deve tener conto dell'incertezza estesa di taratura, come da disposizioni seguenti.

### **Velocità istantanea**

Si definiscono:

<b>V<sub>UUT</sub></b>	Valore di velocità fornito dal dispositivo in taratura
<b>V<sub>REF</sub></b>	Valore di velocità misurato dallo strumento o dispositivo campione
<b>S</b>	$(V_{UUT} - V_{REF})$ , scarto di velocità



<b>U<sub>S</sub></b>	Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità
<b>R</b>	$(V_{UUT} / V_{REF})$ , rapporto di velocità
<b>U<sub>R</sub></b>	Incertezza estesa associata alla stima del rapporto di velocità
<b>S<sub>m</sub></b>	Valore medio degli scarti di velocità
<b>U<sub>S<sub>m</sub></sub></b>	Incertezza estesa associata alla stima del valore medio degli scarti di velocità
<b>R<sub>m</sub></b>	Valore medio dei rapporti di velocità
<b>U<sub>R<sub>m</sub></sub></b>	Incertezza estesa alla stima del valore medio dei rapporti di velocità
<b>L<sub>S</sub></b>	Limite massimo sulla singola misura di scarto di velocità
<b>L<sub>R1</sub></b>	Limite minimo sulla singola misura di rapporto di velocità
<b>L<sub>R2</sub></b>	Limite massimo sulla singola misura di rapporto di velocità
<b>L<sub>S<sub>m</sub></sub></b>	Limite massimo sulla media delle misure di scarto di velocità
<b>L<sub>R1<sub>m</sub></sub></b>	Limite minimo sulla media delle misure di rapporto di velocità
<b>L<sub>R2<sub>m</sub></sub></b>	Limite massimo sulla media delle misure di rapporto di velocità

Ai fini della conformità ai limiti si deve verificare che:

	FINO A 100 km/h	OLTRE I 100 km/h
PER OGNI SINGOLA MISURA	$-L_S + U_S \leq S \leq L_S - U_S$	$L_{R1} + U_R \leq R \leq L_{R2} - U_R$
PER LA MEDIA DELLE MISURE	$-L_{S_m} + U_{S_m} \leq S_m \leq L_{S_m} - U_{S_m}$	$L_{R1_m} + U_{R_m} \leq R_m \leq L_{R2_m} - U_{R_m}$

**Velocità media**

Si definiscono:

<b>V<sub>UUT</sub></b>	Valore di velocità fornito dal sistema in taratura
<b>V<sub>REF</sub></b>	Valore di velocità misurato dallo strumento o sistema campione
<b>S</b>	$(V_{UUT} - V_{REF})$ , scarto di velocità
<b>U<sub>S</sub></b>	Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità
<b>S%</b>	$[(V_{UUT} - V_{REF}) / V_{REF}]$ , scarto relativo di velocità espresso in percentuale
<b>U<sub>S%</sub></b>	Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità espresso in percentuale
<b>L<sub>S</sub></b>	Limite massimo sulla singola misura di scarto di velocità
<b>L<sub>S%</sub></b>	Limite massimo sulla singola misura di scarto di velocità, espresso in percentuale

Ai fini della conformità ai limiti di cui al presente documento, si deve verificare che:

	FINO A 100 km/h	OLTRE I 100 km/h
PER OGNI SINGOLA MISURA	$-L_S + U_S \leq S \leq L_S - U_S$	$-L_{S\%} + U_{S\%} \leq S\% \leq L_{S\%} - U_{S\%}$

1.28 L'indicazione della velocità fornita dal dispositivo o sistema sottoposto a taratura in fase di omologazione del prototipo deve avere un errore rispetto al dispositivo o sistema di misura di riferimento che rispetti le condizioni definite nella tabella sottostante.

	TARATURA IN FASE DI OMOLOGAZIONE DEL PROTOTIPO	
	FINO A 100 km/h	OLTRE I 100 km/h
ERRORE MASSIMO AMMESSO PER SINGOLA MISURA	3,00 km/h	3,00%
ERRORE MASSIMO AMMESSO PER MEDIA DELLE MISURE (SE APPLICABILE AL METODO ACCREDITATO)	1,0 km/h	1,0%

Tabella 3: Criterio di valutazione dell'errore della taratura in fase di omologazione del prototipo

In relazione alle definizioni precedentemente enunciate, i criteri di valutazione dell'errore si traducono nei limiti riportati di seguito.



		TARATURA IN FASE DI OMOLOGAZIONE DEL PROTOTIPO	
		FINO A 100 km/h	OLTRE I 100 km/h
VELOCITÀ ISTANTANEA	PER OGNI SINGOLA MISURA	$L_S = 3,00$ km/h	$L_{R1} = 0,970$ $L_{R2} = 1,030$
	PER LA MEDIA DELLE MISURE	$L_{Sm} = 1,0$ km/h	$L_{R1m} = 0,990$ $L_{R2m} = 1,010$
VELOCITÀ MEDIA	PER OGNI SINGOLA MISURA	$L_S = 3,00$ km/h	$L_{S\%} = 3,00\%$

Tabella 4: Limiti dell'errore in fase di omologazione del prototipo


- 1.29 In relazione al tipo di velocità rilevata (punto 3 della tabella identificativa dispositivo o sistema) e alle altre caratteristiche del dispositivo o sistema, di seguito sono descritte le condizioni per l'esecuzione delle tarature.

**1. Tipo di Velocità Rilevata (punto 3 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>ISTANTANEA</b>	<b>TARATURA:</b>				
	N°	METODO	VINCOLI SUL LUOGO	RANGE [KM/H]	PASSAGGI PER CONFIGURAZIONE DI INSTALLAZIONE
	1A	<b>DIRETTO ISTANTANEA</b>	PISTA O STRADA NON APERTA AL PUBBLICO	CAMPO DI MISURA	MINIMO 100, MASSIMO 200
<b>MEDIA</b>	<b>TARATURA:</b>				
	Nella taratura della velocità media è necessario effettuare la taratura della lunghezza della base estesa. Con il metodo indiretto (N° 1B) occorre effettuare la taratura dello sfasamento temporale, valutata mediante misurazioni eseguite ad intervalli non superiori a 5 minuti su un periodo di almeno due giorni.				
	N°	METODO	VINCOLI SUL LUOGO	RANGE [KM/H]	PASSAGGI
	1B	<b>INDIRETTO</b>	PISTA O STRADA	CAMPO DI MISURA	/
La lunghezza della tratta oggetto della taratura può essere di lunghezza minore o uguale alla lunghezza della tratta minima dichiarata nei casi in cui tale opzione, e le caratteristiche del sistema, possano permettere una semplificazione del sito di prova e/o l'incremento delle velocità massime raggiungibili sulla base del metodo applicato.					

Tabella 5: Tabelle delle verifiche (omologazione del prototipo) in relazione al tipo di velocità rilevata

Se anche estendendo il numero dei passaggi o delle prove fino ai massimi consentiti non sono rispettati i limiti definiti, l'omologazione del prototipo è respinta.



**2. Direzionalità della Misura (punto 6 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>MONODIREZIONALE</b>	<b>TARATURA:</b> Le prove devono essere effettuate per il senso di marcia dichiarato.
<b>BIDIREZIONALE</b>	<b>TARATURA:</b> Le prove devono essere effettuate per entrambi i sensi di marcia.

**3. Modalità di misura della velocità istantanea (punto 7 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>ALLONTANAMENTO</b>	<b>TARATURA:</b> Le prove devono comprendere la modalità di allontanamento.
<b>AVVICINAMENTO</b>	<b>TARATURA:</b> Le prove devono comprendere la modalità di avvicinamento.
<b>ALLONTANAMENTO E AVVICINAMENTO CONTEMPORANEI</b>	<b>TARATURA:</b> Le prove devono comprendere la modalità di avvicinamento e allontanamento simultaneamente rispettando le condizioni di sicurezza. Le prove devono essere ripartite equamente fra le modalità di misura.
<b>TRASVERSALE</b>	<b>TARATURA:</b> Le prove devono comprendere la modalità trasversale.
<b>A BORDO VEICOLO IN MOVIMENTO</b>	<b>TARATURA:</b> Le prove devono comprendere la modalità a bordo veicolo in movimento.

**4. Modalità di ripresa del veicolo (punto 8 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>ANTERIORE</b>	<b>TARATURA:</b> Evidenza della corretta attribuzione delle misure effettuate ai veicoli rilevati. Evidenza documentale dell'oscuramento dell'abitacolo.
<b>POSTERIORE</b>	<b>TARATURA:</b> Evidenza della corretta attribuzione delle misure effettuate ai veicoli rilevati.

**5. Campo di misura della velocità (punto 9 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>TARATURA:</b> Le velocità devono essere distribuite uniformemente in intervalli non superiori a 20 km/h.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6. Numero di corsie rilevate (punto 10 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>TARATURA:</b> Evidenza del funzionamento sul massimo numero delle corsie controllate dal dispositivo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**7. Presenza di OCR (punto 14 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>FUNZIONALE ALLA RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ</b>	Esecuzione delle pertinenti prove previste dalla norma tecnica UNI 10772. (vedi paragrafo test di laboratorio)
<b>SUPPORTO ALLA VERBALIZZAZIONE</b>	Non sono necessarie prove.



- 1.30 Per i sistemi che rilevano la velocità media, il produttore deve dichiarare la lunghezza minima della tratta per cui è in grado di garantire il rispetto dei limiti degli errori indicati nella tabella 4 nell'intervallo di velocità compreso fra 30 km/h e 230 km/h. La taratura del prototipo deve essere realizzata su una tratta di lunghezza minore o uguale alla tratta minima dichiarata dal produttore.
- Nella taratura la lunghezza della tratta infatti può anche essere fissata arbitrariamente ad un valore minore della tratta minima dichiarata dal produttore, indipendentemente dalla reale posizione di installazione dei due punti di rilevamento; in tal caso, in fase di taratura della velocità media, deve essere considerata un'incertezza di misura della lunghezza della tratta pari allo 0,3%.
- Indipendentemente dalla tratta minima dichiarata dal produttore, il sistema non potrà essere installato su una tratta inferiore a 500 metri, come da decreto interministeriale n. 105 del 2024.
- In fase di omologazione, il produttore deve dichiarare l'area di rilevamento veicoli da parte del singolo dispositivo.

### VERIFICHE DI FUNZIONALITA'

- 1.31 Le verifiche di funzionalità in fase di omologazione hanno l'obiettivo di valutare il funzionamento del dispositivo o sistema nelle differenti condizioni di utilizzo attraverso una sperimentazione realizzata a cura del produttore sotto la supervisione di uno degli enti terzi di cui alla definizione al punto 51.
- Una parte della sperimentazione deve comprendere transiti casuali durante tutte le fasce orarie della giornata, compresi alba, ore centrali, tramonto, notte, compatibilmente alle caratteristiche del dispositivo o sistema. I dati devono provenire da prove in giornate differenti ed essere relativi a diverse condizioni atmosferiche: giornate serene, assolate, coperte, piovose, compatibilmente alle caratteristiche del dispositivo. Dai dati raccolti devono essere estratti dei campioni in copertura di tutti i casi descritti. Specifiche sperimentazioni possono essere definite in relazione alla tipologia e caratteristiche del dispositivo o sistema.
- 1.32 Ogni verifica di funzionalità deve essere eseguita in tutte le configurazioni di installazione per le quali viene richiesta l'omologazione. Le verifiche di funzionalità effettuate su palo ricomprendono anche quelle su portale, per lo stesso numero di corsie.
- 1.33 Al termine delle verifiche di funzionalità eseguite dal produttore, l'ente terzo le valida e redige una relazione tecnica che deve contenere le informazioni che mettano in evidenza i risultati delle stesse, tra cui rilevamento, identificazione, classificazione e attribuzione delle misure al veicolo, se applicabili in relazione alle caratteristiche e funzionalità del dispositivo o sistema. Il produttore può integrare la relazione delle verifiche di funzionalità con altri dati ed informazioni utili.
- In caso di necessità o per abbreviare la sessione di utilizzo tipica, ai fini di rendere congrua la durata della sessione della verifica, è ammesso abbassare il limite di velocità impostato sul dispositivo che discrimina l'acquisizione dei veicoli, compatibilmente con le modalità e i limiti di rilevamento e acquisizione immagini e dati del dispositivo, così



come dalle indicazioni contenute nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema. Non sono da intendersi malfunzionamenti le evidenze dei limiti operativi dei dispositivi o sistemi.

- 1.34 Alcune attività di verifica di funzionalità possono essere effettuate da remoto, se previsto dal manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema.
- 1.35 Le verifiche di funzionalità comprendono anche le seguenti attività:
- Verifica che tutte le componenti del dispositivo o sistema risultino funzionanti; tali verifiche devono essere eseguite secondo le metodologie e con gli strumenti indicati nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema;
  - Verifica dell'integrità del dispositivo o sistema;
  - Verifica degli eventuali sigilli presenti;
  - Autodiagnosi mediante gli strumenti definiti nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema, quando presente;
  - Ulteriori eventuali verifiche previste nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema.


Il produttore ha la facoltà di integrare le informazioni raccolte durante le attività di verifica realizzate, anche seguendo le indicazioni presenti nel manuale d'installazione, uso e manutenzione dello specifico dispositivo o sistema.

- 1.36 Il superamento delle verifiche di funzionalità da parte del dispositivo o sistema è ottenuto solo se ogni singola verifica prevista ha ottenuto esito positivo.
- 1.37 Le verifiche di funzionalità non sostituiscono la taratura effettuata dal LAT e le verifiche di manutenzione e/o revisione definite dal produttore nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema. Le verifiche di manutenzione e/o revisione devono essere realizzate secondo i tempi e quanto definito nel manuale d'installazione, uso e manutenzione.
- 1.38 È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare le risultanze delle verifiche di funzionalità per l'applicazione delle sanzioni per violazione di norme di comportamento.
- 1.39 In relazione al tipo di velocità rilevata (punto 3 della tabella identificativa dispositivo o sistema) di seguito sono descritte le condizioni per l'esecuzione delle verifiche di funzionalità e sperimentazione.



**1. Tipo di Velocità Rilevata (punto 3 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>ISTANTANEA</b>	<p><b>VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ:</b></p> <p>Il numero totale dei transiti casuali deve essere almeno 10.000 per dispositivi a funzionamento automatico e 5.000 per dispositivi a funzionamento manuale. Tutti i transiti devono essere verificati singolarmente. La durata minima della sessione di rilevamento deve essere pari ad almeno 24 ore complessive per dispositivi a funzionamento automatico, con diverse condizioni di illuminazione. In caso di dispositivi a funzionamento manuale, dovranno essere effettuate n° 12 sessioni della durata di un'ora, con diverse condizioni di illuminazione. Il numero minimo di autobus da rilevare è pari a 50, quello di autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati pari a 250, quello di motoveicoli, o motoveicoli e ciclomotori se la prova non è condotta in ambito autostradale o su strada extraurbana principale, pari a 100 per i dispositivi a funzionamento automatico. Tali numeri minimi sono ridotti alla metà per i dispositivi a funzionamento manuale.</p> <p>Impostando il limite di velocità massimo consentito ad un valore prossimo allo 0 sul dispositivo, le verifiche si intendono superate con esito positivo se il dispositivo è in grado di rilevare almeno il 90% dei veicoli in transito e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuire correttamente la velocità ad almeno il 95 % dei veicoli rilevati;</li> <li>• acquisire correttamente l'immagine e/o video (se previsti) di almeno il 95% dei veicoli rilevati;</li> <li>• classificare correttamente almeno il 90 % dei veicoli rilevati secondo le classi definite al punto 13 della tabella identificativa del dispositivo (se prevista la classificazione);</li> <li>• leggere e attribuire correttamente la targa del 95% dei veicoli rilevati (se previsto).</li> </ul> <p>Qualora non sia possibile rilevare i veicoli in transito rispettando il limite minimo del 90% per oggettiva impossibilità (es: ostruzione del campo di misurazione), il produttore dovrà presentare idonea relazione sugli scostamenti.</p>
<b>MEDIA</b>	<p><b>SPERIMENTAZIONE:</b></p> <p>La raccolta dati legata alla campagna di test prevederà un totale di 1 milione di transiti complessivi o un periodo complessivo di almeno 6 mesi, suddivisi tra le due postazioni di inizio e fine rilevamento (in seguito chiamate anche start e stop), con transito di veicoli casuale su tutte le corsie. Di questi transiti, un campione, avente la numerosità e le caratteristiche descritte nei punti successivi, dovrà essere verificato transito per transito da un operatore esperto con produzione di apposito report di prova, mentre tutti gli altri transiti saranno solamente registrati ed archiviati. Tutti i dati raccolti, inclusi quelli non verificati dall'operatore, verranno successivamente esportati su opportuni supporti di memorizzazione e consegnati al MIT, per rendere possibile una verifica indipendente.</p> <p><b>PRIMA PROVA SINGOLA POSTAZIONE, SIA DI START CHE DI STOP:</b> Ogni postazione periferica deve essere configurata per rilevare e storicizzare dati e foto di ogni singolo veicolo in transito. Il sistema non deve poter accedere a banche dati esterne per integrare le eventuali informazioni mancanti (es:</p>



<p>MCTC). La sperimentazione sarà effettuata su una specifica coppia di postazioni installate su una carreggiata stradale o autostradale.</p> <p>Con l'ausilio di una telecamera di videosorveglianza (o similare) completamente indipendente dal sistema di rilevamento infrazioni, verrà effettuata una verifica del numero di veicoli correttamente rilevati e fotografati dalla postazione rispetto al totale dei transitati conteggiati analizzando la videoregistrazione, prevedendo 10 ore di filmato complessivo, 5 per ciascuna postazione, in riprese di durata pari ad almeno un'ora ciascuna, senza interruzioni, diverse tra start e stop, così suddivise per le condizioni ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 ora in notturna;</li><li>○ 1 ora in diurna;</li><li>○ 1 ora all'alba;</li><li>○ 1 ora al tramonto;</li><li>○ 1 ora con pioggia e/o nebbia.</li></ul> <p>Il sistema è considerato idoneo se, per ognuna delle due postazioni di rilevamento, in ingresso ed in uscita, è in grado di acquisire correttamente le immagini per un numero di rilevamenti superiore al 95% del totale transitato in ciascuna sessione.</p> <p>SECONDA PROVA SINGOLA POSTAZIONE, SIA DI START CHE DI STOP: dovrà essere confrontata la classe indicata dalle postazioni periferiche per ciascun veicolo con quanto rilevabile dal fotogramma ripreso dalle telecamere, prevedendo un campione di almeno 50.000 veicoli da analizzare, estratti in modalità casuale dal numero totale dei transiti, per ciascuno dei due portali.</p> <p>Per valutare la capacità del sistema di classificare correttamente i veicoli, deve risultare che almeno il 5% del numero totale dei transiti analizzati appartenga alla categoria dei veicoli pesanti. Nello specifico, essendo tale numero pari a 50.000 veicoli, almeno 2.500 devono essere veicoli pesanti, di cui almeno 500 autobus e 2000 tra autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati e, infine, almeno 250 motoveicoli, o motoveicoli e ciclomotori se la prova non è condotta in ambito autostradale o su strada extraurbana principale. Il sistema deve classificare i veicoli in un numero minimo di classi riconducibili alle categorie di veicoli cui si applicano i limiti di velocità attualmente previsti dall'art. 142, c. 3 del Codice della Strada, fermo restando che deve essere fornita indicazione delle classi di veicoli che il sistema non è stato in grado di riconoscere.</p> <p>Il test di classificazione è ritenuto superato con esito positivo se, sia per ogni classe sia sul numero totale analizzato, il numero di veicoli classificati correttamente è superiore al 90%.</p> <p>TERZA PROVA SINGOLA POSTAZIONE, SIA DI START CHE DI STOP: confronto tra la targa letta dall'OCR, se presente, e la targa visibile nella foto ripresa dalle telecamere, prevedendo lo stesso campione di analisi del test di classificazione.</p> <p>Il sistema è considerato idoneo se, per ognuna delle due postazioni di rilevamento, in ingresso ed in uscita, è in grado di riconoscere correttamente la targa per un numero di rilevamenti superiore o almeno pari al 95% dei veicoli del campione.</p> <p>QUARTA PROVA COPPIA DI POSTAZIONI: La sperimentazione dovrà essere effettuata su una specifica coppia di postazioni installate su una tratta stradale o autostradale con carreggiata composta da almeno 2 corsie + eventuale corsia di emergenza (quest'ultima, se presente, deve essere monitorata al pari delle altre di marcia), ed "ermetica", ossia priva di qualsivoglia uscita/immissione o</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>punti singoli quali aree di servizio/parcheggio, in modo da rendere possibile la verifica dell'accoppiamento di tutti i transiti. Si suggerisce di configurare la coppia di postazioni con limite di velocità prossimo allo zero (es: limite per la velocità media pari a 5 km/h in autostrada), in modo da considerare in presunta infrazione la quasi totalità dei veicoli in transito nella tratta in esame.</p> <p>Il test prevedrà un minimo di 5.000 veicoli totali, estratti in modalità casuale dal numero totale dei transiti, in una raccolta dati in molteplici sessioni di durata idonea a collezionare almeno 500 presunte infrazioni l'una, prevedendo ognuna delle seguenti condizioni ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ in notturna;</li> <li>○ in diurna;</li> <li>○ all'alba;</li> <li>○ al tramonto;</li> <li>○ con pioggia e/o nebbia.</li> </ul> <p>Per ciascuna campagna test di accoppiamento veicoli, si suggerisce di avviare il funzionamento normale della postazione di stop dopo un tempo congruo dall'avvio del funzionamento normale dello start, in modo da assicurarsi che la totalità dei veicoli presenti all'interno della tratta siano stati già rilevati dalla postazione di start, e che quindi il test di accoppiamento veicoli possa essere significativo. In questo modo, il sistema è teoricamente in grado di accoppiare tutti i veicoli in transito al portale di stop a partire dal momento del suo avvio. Si suggerisce, in aggiunta, l'esecuzione di riprese video per mezzo di telecamere di videosorveglianza (o similare) completamente indipendenti dal sistema di rilevamento infrazioni, per permettere una migliore verifica da parte dell'operatore.</p> <p>Per tutti i transiti accoppiati dal sistema dovrà essere effettuato confronto tra il fotogramma raccolto dalla postazione di start e quello raccolto dalla postazione di stop, per verificare che il sistema abbia accoppiato lo stesso veicolo e che non si presentino malfunzionamenti.</p> <p>Si ritiene adeguato il sistema che sia in grado di operare correttamente gli accoppiamenti delle immagini dei veicoli in transito sotto le due stazioni per un numero di rilevamenti superiore al 95% di quelli effettuati nella singola sessione e del totale rilevato; per corretto accoppiamento si intende che nella coppia di immagini deve essere rappresentato lo stesso veicolo.</p> <p>Per avere esito positivo tutti i transiti devono essere rilevati correttamente da ciascuna postazione e fotografati all'interno dell'area dichiarata.</p> <p>Per tutti i transiti non accoppiati dal sistema, suddivisione di ciascuna immagine, anche con l'ausilio dell'analisi della videoregistrazione effettuata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● mancati rilevamenti al portale di stop (evidenziati dall'analisi del filmato di videosorveglianza);</li> <li>● mancati accoppiamenti (transiti rilevati allo stop ma non accoppiati dal sistema);</li> <li>● transiti fisiologicamente non accoppiabili (ad esempio transiti di veicoli senza targa, transiti rilevati due volte dalla postazione di rilevamento di stop, ...).</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella 6: Tabelle delle verifiche (omologazione del prototipo) in relazione al tipo di velocità rilevata



Se anche estendendo il numero dei passaggi o delle prove fino ai massimi consentiti non sono rispettati i limiti definiti, l'omologazione del prototipo è respinta.

**2. Direzionalità della Misura (punto 6 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>MONODIREZIONALE</b>	<b>VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ:</b> Le prove devono essere effettuate per il senso di marcia dichiarato.
<b>BIDIREZIONALE</b>	<b>VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ:</b> Le prove devono essere effettuate per entrambi i sensi di marcia.

**3. Modalità di ripresa del veicolo (punto 8 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>ANTERIORE</b>	<b>VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ:</b> Evidenza della corretta attribuzione delle misure effettuate ai veicoli rilevati. Evidenza documentale dell'oscuramento dell'abitacolo.
<b>POSTERIORE</b>	<b>VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ:</b> Evidenza della corretta attribuzione delle misure effettuate ai veicoli rilevati.

**4. Rilevazione simultanea di veicoli (punto 11 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ:</b> Evidenza del funzionamento nei casi di passaggio simultaneo sia nel caso di corsie sia con stesso senso di marcia, sia con senso opposto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5. Classificazione dei veicoli (Punto 13 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>CLASSI DI VEICOLI RILEVATI</b>	<b>VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ:</b> Evidenza delle prestazioni definite nel manuale di installazione, uso e manutenzione. Classificazione, per quanto possibile, in uno o più gruppi secondo la seguente tabella esemplificativa, ai sensi dell'art. 142, c. 1 e 3 del Codice. I veicoli dei gruppi non rilevati dovranno confluire in un unico gruppo di "indefiniti".  Nel caso in cui il dispositivo o sistema non esegua la classificazione, l'eventuale decreto di omologazione conterrà la prescrizione di installazione e utilizzo solo su strade il cui limite di velocità imposto vale per tutti i veicoli.
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motoveicoli	A
Autoveicoli fino a 3,5 t	
Autobus fino a 8 t	
Autoveicoli trasporto merci da 3,5 a 12 t	B
Autobus oltre 8 t	
Autoveicoli trasporto merci oltre 12 t	C
Autotreni	
Autoarticolati	
Autosnodati	
Quadricicli	D
Ciclomotori	E

Tabella 7: Gruppi di veicoli ai fini della classificazione.



**6. Altre caratteristiche (punto 15 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

Il produttore identifica, oltre a quelli indicati di seguito, i test di laboratorio riportati nel prossimo paragrafo pertinenti alla propria tipologia di dispositivo o sistema e ne integra eventuali ulteriori dipendenti dalla propria specifica tecnologia o richiesti dal competente ufficio del MIT nel corso della procedura di omologazione.

<b>INTERVALLO DI TEMPERATURE DI UTILIZZO</b>	Evidenza documentale delle analisi, prove e test effettuati (vedi paragrafo test di laboratorio).
<b>GRADO DI PROTEZIONE IP</b>	Evidenza documentale delle analisi, prove e test effettuati (vedi paragrafo test di laboratorio).

**TEST DI LABORATORIO**

Oltre ai precedenti test, possono essere eseguite su un dispositivo o sistema prodotto in serie da ditte certificate in qualità, purché su modello identico al prototipo, anche le seguenti prove di laboratorio:

- test di funzionamento del dispositivo o sistema in particolari condizioni climatiche, secondo le seguenti norme:
  - EN 60068-2-1 - Test A: Cold (Freddo);
  - EN 60068-2-2 - Test B: Dry heat (Caldo secco);
  - EN 60068-2-14 - Test N: Change of temperature (Variazione di temperatura);
  - EN 60068-2-30 - Test Db: Damp heat, cyclic (Caldo umido, ciclico);
  - EN 60068-2-64 - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance (Vibrazioni aleatorie a larga banda e guida).

Tali prove dovranno anche dimostrare che l'intero dispositivo o sistema sia in grado di funzionare in un range di temperatura dichiarato;

- test di verifica del grado di protezione IP secondo la norma tecnica EN 60529. Il grado IP dell'intero dispositivo dovrà risultare almeno pari a IP66 per i dispositivi in postazione fissa esposti all'aperto.  
In caso di superamento con esito positivo della prova di verifica del grado IPX7 o maggiore, eseguire anche la verifica del grado IPX6;
- nel caso in cui siano presenti sensori laser, è necessario eseguire anche il test di classificazione delle sorgenti laser secondo la norma tecnica EN 60825-1.  
Il laser dovrà risultare di classe 1;
- qualora siano presenti illuminatori, risulta necessario eseguire anche il test di sicurezza fotobiologica secondo la norma tecnica EN 62471.  
La sorgente luminosa dovrà appartenere al massimo al gruppo di rischio "1";
- qualora siano presenti sensori radar, la documentazione dovrà essere corredata dalle dichiarazioni di conformità UE, prodotte dai fabbricanti, alle Direttive 2014/53/UE (apparecchiature radio - RED), 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica - EMC) e 2014/35/UE (bassa tensione – LVD), se pertinenti.



- qualora si voglia riconosciuta all'interno del perimetro dell'omologazione la capacità di lettura automatica delle targhe (OCR), il dispositivo o sistema dovrà essere sottoposto alle prove secondo la norma UNI 10772 per targhe posteriori di autoveicoli e targhe di ciclomotori e motoveicoli, fino al limite superiore del campo di velocità. Nel caso il dispositivo rilevi la velocità anche in avvicinamento con la ripresa frontale del veicolo in violazione, dovrà essere svolta anche la prova estesa secondo la suddetta norma per targhe anteriori fino al limite superiore del campo di velocità. Sia per targhe anteriori e posteriori degli autoveicoli, qualora il dispositivo o sistema sia in grado di monitorare due o più corsie, le prove secondo la norma UNI 10772 dovranno essere condotte anche in modalità di traffico non canalizzato.

I test descritti nel presente paragrafo devono essere svolti, con emissione di specifico rapporto di prova, da laboratori di prova accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove previste dalle relative norme tecniche di riferimento sopra esposte da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.

## CAPO 2 – TARATURA, VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ IN FASE INIZIALE E PERIODICA E CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

### TARATURA

- 2.1 Le tarature iniziali e periodiche devono essere eseguite per accertare che il dispositivo o il sistema soddisfi i requisiti relativi alla misura della velocità e mantenga le prestazioni richieste nel presente Capo 2, durante tutta la vita utile del dispositivo o sistema.
- 2.2 Ogni esemplare del dispositivo o del sistema deve essere sottoposto a taratura iniziale prima di essere posto in esercizio.  
Entro un anno dalla esecuzione della taratura iniziale e successivamente con cadenza almeno annuale, su ogni dispositivo o sistema in uso dovrà essere eseguita la taratura periodica.  
Nel caso in cui non sia rispettata la scadenza annuale della taratura periodica, il dispositivo o il sistema deve essere posto fuori servizio; prima di essere rimesso in servizio il dispositivo o il sistema deve essere sottoposto a taratura periodica. Nel caso in cui quest'ultima non sia realizzata entro tre anni dall'ultima taratura con esito positivo, prima di rimettere in servizio il dispositivo o sistema è necessario effettuare una nuova taratura iniziale.



- 2.3 Le tarature iniziali e periodiche devono essere effettuate per ognuna delle funzionalità del dispositivo o del sistema utilizzate da parte dell'utente. Dispositivi utilizzati per la misura della velocità istantanea all'interno di un sistema per la velocità media necessitano di tarature per entrambe le tipologie di velocità.
- 2.4 Nel caso di dispositivi o sistemi, utilizzati esclusivamente in postazioni fisse, in occasione di estensione del campo di utilizzo o qualora cambino le caratteristiche dell'infrastruttura del luogo di utilizzo o luogo di utilizzo stesso o le condizioni operative di utilizzo, è necessario effettuare una nuova taratura iniziale del dispositivo o sistema.
- 2.5 Le tarature iniziali e periodiche devono essere eseguite da un LAT con emissione di un certificato di taratura.
- 2.6 Le tarature devono essere effettuate da un laboratorio la cui strumentazione ha incertezza estesa (con probabilità di copertura al 95%) risultante dalla tabella di accreditamento non superiore a 0,5 km/h per velocità fino a 100 km/h e a 0,5% per velocità superiori a 100 km/h.
- 2.7 Per i sistemi che rilevano la velocità media, la taratura della lunghezza della base deve essere effettuata da un laboratorio la cui strumentazione ha incertezza estesa (con probabilità di copertura al 95%) risultante dalla tabella di accreditamento non superiore a 0,3% (valore percentuale relativo alla lunghezza della tratta). La misura della lunghezza della base deve essere eseguita con emissione di certificato di taratura.  
La taratura della lunghezza della base non ha scadenza e deve essere ripetuta solo nel caso di modifiche dello sviluppo geometrico della tratta, compresa la variazione del numero di corsie.
- 2.8 Per il metodo diretto, il dispositivo o sistema sottoposto a prova e il dispositivo o sistema di misura di riferimento devono essere posizionati in modo da eseguire le misure in un punto o in una zona coincidenti, se ciò non è possibile i dispositivi o sistemi devono essere posizionati in modo che le misure siano il più possibile prossime tra loro.  
I valori della velocità rilevati dal sistema di misura di riferimento devono essere espressi in km/ora, due cifre significative dopo la virgola e troncamento alla seconda cifra. I valori della velocità rilevati dal dispositivo o sistema sottoposto a prova devono essere espressi in km/ora, una cifra significativa dopo la virgola e troncamento alla prima cifra.
- 2.9 Nel valutare l'accuratezza del dispositivo o sistema si deve tener conto dell'incertezza estesa di taratura, come da disposizioni seguenti.

### Velocità istantanea

Si definiscono:

$V_{UUT}$	Valore di velocità fornito dal dispositivo in taratura
$V_{REF}$	Valore di velocità misurato dallo strumento o dispositivo campione
$S$	$(V_{UUT} - V_{REF})$ , scarto di velocità
$U_S$	Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità
$R$	$(V_{UUT} / V_{REF})$ , rapporto di velocità
$U_R$	Incertezza estesa associata alla stima del rapporto di velocità
$S_m$	Valore medio degli scarti di velocità
$U_{S_m}$	Incertezza estesa associata alla stima del valore medio degli scarti di velocità



$R_m$	Valore medio dei rapporti di velocità
$U_{Rm}$	Incertezza estesa alla stima del valore medio dei rapporti di velocità
$L_S$	Limite massimo sulla singola misura di scarto di velocità
$L_{R1}$	Limite minimo sulla singola misura di rapporto di velocità
$L_{R2}$	Limite massimo sulla singola misura di rapporto di velocità
$L_{Sm}$	Limite massimo sulla media delle misure di scarto di velocità
$L_{R1m}$	Limite minimo sulla media delle misure di rapporto di velocità
$L_{R2m}$	Limite massimo sulla media delle misure di rapporto di velocità

Ai fini della conformità ai limiti si deve verificare che:

	FINO A 100 km/h	OLTRE I 100 km/h
PER OGNI SINGOLA MISURA	$-L_S + U_S \leq S \leq L_S - U_S$	$L_{R1} + U_R \leq R \leq L_{R2} - U_R$
PER LA MEDIA DELLE MISURE	$-L_{Sm} + U_{Sm} \leq S_m \leq L_{Sm} - U_{Sm}$	$L_{R1m} + U_{Rm} \leq R_m \leq L_{R2m} - U_{Rm}$

### Velocità media

Si definiscono:

$V_{UUT}$	Valore di velocità fornito dal sistema in taratura
$V_{REF}$	Valore di velocità misurato dallo strumento o sistema campione
$S$	$(V_{UUT} - V_{REF})$ , scarto di velocità
$U_S$	Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità
$S\%$	$[(V_{UUT} - V_{REF}) / V_{REF}]$ , scarto relativo di velocità espresso in percentuale
$U_{S\%}$	Incertezza estesa associata alla stima dello scarto di velocità espresso in percentuale
$L_S$	Limite massimo sulla singola misura di scarto di velocità
$L_{S\%}$	Limite massimo sulla singola misura di scarto di velocità, espresso in percentuale


Ai fini della conformità ai limiti di cui al presente documento, si deve verificare che:

	FINO A 100 km/h	OLTRE I 100 km/h
PER OGNI SINGOLA MISURA	$-L_S + U_S \leq S \leq L_S - U_S$	$-L_{S\%} + U_{S\%} \leq S\% \leq L_{S\%} - U_{S\%}$

2.10 L'indicazione della velocità fornita dal dispositivo o sistema sottoposto a prova di taratura in fase di prova di taratura iniziale e periodica deve avere un errore rispetto al dispositivo o sistema di misura di riferimento che rispetti le condizioni definite nella tabella sottostante.

	TARATURA INIZIALE		TARATURA PERIODICA	
	FINO A 100 km/h	OLTRE I 100 km/h	FINO A 100 km/h	OLTRE I 100 km/h
ERRORE MASSIMO AMMESSO PER SINGOLA MISURA	3,00 km/h	3,00 %	4,00 km/h	4,00 %
ERRORE MASSIMO AMMESSO PER MEDIA DELLE MISURE (SE APPLICABILE AL METODO ACCREDITATO)	1,0 km/h	1,0%	1,5 km/h	1,5%

Tabella 8: Criterio di valutazione dell'errore della taratura in fase iniziale e periodica



In relazione alle definizioni precedentemente enunciate, i criteri di valutazione dell'errore si traducono nei limiti riportati di seguito.

		TARATURA INIZIALE		TARATURA PERIODICA	
		FINO A 100 km/h	OLTRE I 100 km/h	FINO A 100 km/h	OLTRE I 100 km/h
VELOCITÀ Istantanea	PER OGNI SINGOLA MISURA	$L_S = 3,00$ km/h	$L_{R1} = 0,970$ $L_{R2} = 1,030$	$L_S = 4,00$ km/h	$L_{R1} = 0,960$ $L_{R2} = 1,040$
	PER LA MEDIA DELLE MISURE	$L_{Sm} = 1,0$ km/h	$L_{R1m} = 0,990$ $L_{R2m} = 1,010$	$L_{Sm} = 1,5$ km/h	$L_{R1m} = 0,985$ $L_{R2m} = 1,015$
VELOCITÀ MEDIA	PER OGNI SINGOLA MISURA	$L_S = 3,00$ km/h	$L_{S\%} = 3,00\%$	$L_S = 4,00$ km/h	$L_{S\%} = 4,00\%$

Tabella 9: Limiti dell'errore in fase di prova di taratura iniziale e periodica

2.11 In relazione al tipo di velocità rilevata (punto 3 della tabella identificativa dispositivo o sistema) e alle altre caratteristiche del dispositivo o del sistema, di seguito sono descritte le condizioni per l'esecuzione delle tarature.

#### 1. Tipo di Velocità Rilevata (punto 3 della tabella identificativa dispositivo o sistema)

<b>ISTANTANEA</b>	<b>TARATURA INIZIALE:</b> Per i dispositivi collocati in postazioni fisse, per i quali non è possibile valutare l'intero campo di misura nel luogo di utilizzo, in fase di taratura iniziale sono previste due diverse prove in funzione della possibilità o meno della rimovibilità e rimontaggio del dispositivo senza alterazioni:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una verifica il dispositivo nell'intero campo di misura in pista o strada non aperta al pubblico, come per i dispositivi mobili.</li> <li>• L'altra verifica il funzionamento del dispositivo una volta messo in opera entro il suo campo di utilizzo.</li> </ul>				
	N°	METODO	VINCOLI SUL LUOGO	RANGE [km/h]	PASSAGGI PER CORSIA
	2A	<b>DIRETTO Istantanea</b> (ESCLUSI I DISPOSITIVI IN POSTAZIONI Fisse NON RIMOVIBILI E RICOLLOCABILI)	PISTA O STRADA NON APERTA AL PUBBLICO,	CAMPO DI MISURA	MINIMO 100 MASSIMO 200
	2B	<b>DIRETTO Istantanea</b> (DISPOSITIVI IN POSTAZIONI Fisse NON RIMOVIBILI E RICOLLOCABILI)	LUOGO DI UTILIZZO	CAMPO DI UTILIZZO	MINIMO 100 MASSIMO 200



<b>TARATURA PERIODICA:</b>				
N°	METODO	VINCOLI SUL LUOGO	RANGE [km/h]	PASSAGGI
3A	<b>DIRETTO ISTANTANEA</b> (ESCLUSI I DISPOSITIVI IN POSTAZIONI Fisse NON RIMOVIBILI E RICOLLOCABILI)	PISTA O STRADA NON APERTA AL PUBBLICO	CAMPO DI MISURA	MINIMO 50 MASSIMO 100
3B	<b>DIRETTO ISTANTANEA</b> (DISPOSITIVI IN POSTAZIONI Fisse NON RIMOVIBILI E RICOLLOCABILI)	LUOGO DI UTILIZZO	CAMPO DI UTILIZZO	MINIMO 50 MASSIMO 100
3C	<b>SIMULAZIONE</b> (ALTERNATIVO ALLE PROVE DI CUI AL 3B)	N. A.	CAMPO DI MISURA	PER OGNI VELOCITÀ SIMULATA MINIMO 50 MASSIMO 100

Le modalità e direzionalità da provare sono tutte quelle previste dalla tabella identificativa dispositivo o sistema. È possibile, a scelta dell'utilizzatore, provarne un sottoinsieme; in tal caso l'esemplare potrà essere utilizzato nelle sole modalità e direzionalità provate per lo stesso.

Il simulatore di passaggi di veicoli a varie velocità deve essere in grado di generare velocità tra i 30 km/h ed i 230 km/h con un'incertezza non superiore allo 0,5% per velocità superiori a 100 km/h e a 0,5 km/h per velocità fino a 100 km/h con incrementi di 20 km/h.

<b>TARATURA INIZIALE:</b>				
Nella taratura della velocità media è necessario effettuare la taratura della lunghezza della base estesa.				
Per la taratura con metodo indiretto per la velocità media (punto 2C della seguente tabella) occorre effettuare la taratura dello sfasamento temporale, valutata mediante misurazioni eseguite ad intervalli non superiori a 5 minuti su un periodo di almeno due giorni.				
N°	METODO	VINCOLI SUL LUOGO	RANGE [KM/H]	PASSAGGI
2C	<b>INDIRETTO MEDIA</b>	LUOGO DI UTILIZZO	CAMPO DI UTILIZZO	/

<b>TARATURA PERIODICA:</b>				
Nella taratura della velocità media, indipendentemente dal metodo utilizzato, è necessario effettuare taratura della lunghezza della base estesa, in caso di modifica della geometria della tratta.				
Per il metodo indiretto media (3E) occorre effettuare la taratura dello sfasamento temporale, valutata mediante misurazioni eseguite ad intervalli non superiori a 5 minuti su un periodo di almeno due giorni.				

**MEDIA**

N°	METODO	VINCOLI SUL LUOGO	RANGE [km/h]	PASSAGGI
3D	<b>DIRETTO MEDIA</b>	LUOGO DI UTILIZZO	CAMPO DI UTILIZZO	MINIMO 50 MASSIMO 100
3E	<b>INDIRETTO MEDIA</b>	LUOGO DI UTILIZZO	CAMPO DI UTILIZZO	/

Tabella 10: Descrizione delle tarature in fase iniziale e periodica

Se anche estendendo il numero delle prove fino ai massimi consentiti non sono rispettati i limiti definiti, il dispositivo o sistema non è idoneo all'impiego.

**2. Direzionalità della misura (punto 6 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>MONODIREZIONALE</b>	<b>TARATURA INIZIALE E PERIODICA:</b> Le prove devono essere effettuate per il senso di marcia utilizzato.
<b>BIDIREZIONALE</b>	<b>TARATURA INIZIALE E PERIODICA:</b> Le prove devono essere effettuate per entrambi i sensi di marcia.

**3. Modalità di misura della velocità istantanea (punto 7 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>ALLONTANAMENTO</b>	<b>TARATURA INIZIALE E PERIODICA:</b> Le prove devono comprendere la modalità di allontanamento.
<b>AVVICINAMENTO</b>	<b>TARATURA INIZIALE E PERIODICA:</b> Le prove devono comprendere la modalità di avvicinamento.
<b>ALLONTANAMENTO E AVVICINAMENTO CONTEMPORANEI</b>	<b>TARATURA INIZIALE E PERIODICA:</b> Le prove devono comprendere la modalità di avvicinamento e allontanamento simultaneamente rispettando le condizioni di sicurezza. Le prove devono essere ripartite equamente fra le modalità di misura.
<b>TRASVERSALE</b>	<b>TARATURA INIZIALE E PERIODICA:</b> Le prove devono comprendere la modalità trasversale.

**4. Campo di misura della velocità (punto 9 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>TARATURA INIZIALE E PERIODICA:</b> Le velocità devono essere distribuite uniformemente in intervalli non superiori a 20 km/h.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**5. Numero di corsie rilevate (punto 10 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>TARATURA INIZIALE E PERIODICA:</b> I test della taratura sul luogo di utilizzo devono essere distribuiti su tutte le corsie controllate dal dispositivo o sistema.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ

- 2.12 Le verifiche di funzionalità sono eseguite per accertare che il dispositivo o il sistema, già omologato, non mostri evidenze di malfunzionamenti e sono verbalizzate dall'utilizzatore successivamente, o contestualmente se possibile, alla taratura iniziale o periodica del dispositivo o del sistema, antecedentemente al primo utilizzo dopo la taratura.
- 2.13 In relazione alle caratteristiche e modalità di funzionamento del dispositivo o del sistema riassunte nella tabella identificativa è necessario effettuare per ogni dispositivo o sistema in uso verifiche di funzionalità successive o contestuali se possibile, alla taratura iniziale, e verifiche di funzionalità successive o contestuali se possibile, ad ogni taratura periodica che comprendono specifiche prove ed analisi per caratteristica e/o requisito posseduto, secondo la tabella delle prove iniziali e periodiche in relazione alle caratteristiche del dispositivo o del sistema.
- 2.14 In occasione di utilizzo di un sottoinsieme delle opzioni riportate nella tabella identificativa del dispositivo o sistema è sufficiente effettuare la verifica iniziale e periodica esclusivamente per le opzioni utilizzate dal singolo esemplare: (punto 3) tipo di velocità rilevata istantanea o media; (punto 6) direzionalità della misura di velocità monodirezionale o bidirezionale; (punto 7) modalità di misura della velocità istantanea allontanamento, avvicinamento, trasversale o a bordo veicolo in movimento; (punto 10) numero di corsie rilevate.  
Qualora l'utilizzatore intenda ampliare il sottoinsieme di utilizzo del singolo dispositivo o sistema, è necessario procedere con una nuova prova di taratura iniziale che comprenda tutte le opzioni considerate.
- 2.15 Nei casi di nuova taratura iniziale previsti al punto 2.4, è necessario procedere a nuove verifiche di funzionalità iniziale.
- 2.16 Alcune attività di verifica di funzionalità possono essere effettuate da remoto, se previsto dal manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema.
- 2.17 Le verifiche di funzionalità comprendono anche le seguenti attività:
- Verifica che tutte le componenti del dispositivo o sistema risultino funzionanti; tali verifiche devono essere eseguite secondo le metodologie e con gli strumenti eventualmente indicati nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema;
  - Verifica dell'integrità del dispositivo o sistema, anche tramite controlli da remoto o controlli sul corretto funzionamento;
  - Verifica degli eventuali sigilli presenti;
  - Autodiagnosi mediante gli strumenti definiti nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema, quando presente;
  - Ulteriori eventuali verifiche previste nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema.
- L'utilizzatore ha la facoltà di integrare le informazioni raccolte e le attività di verifica realizzate durante le verifiche di funzionalità, anche seguendo le indicazioni presenti nel manuale d'installazione, uso e manutenzione dello specifico dispositivo o sistema.



- 2.18 Le verifiche iniziali e periodiche di funzionalità sono documentate attraverso un verbale, redatto dall'utilizzatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 del Codice Civile. Il verbale di verifica di funzionalità comprende almeno le seguenti informazioni:
- Tipo di verifica, se iniziale o periodica;
  - Dati del dispositivo o sistema: nome, matricola/e dispositivo/i, estremi del decreto di omologazione, estremi del certificato di taratura;
  - Dati della verifica e del verificatore: data del verbale di verifica, luogo di verifica, nominativo del/i verificatore/i;
  - Dati dei rilevamenti: giorno, ora inizio ed ora fine, dati delle acquisizioni.
- Per ogni attività oggetto della verifica di funzionalità del dispositivo o sistema deve essere riportato nel verbale il relativo esito positivo.
- 2.19 Il superamento delle verifiche di funzionalità da parte del dispositivo o sistema è ottenuto solo se ogni singola verifica prevista ha ottenuto esito positivo.
- 2.20 Le verifiche di funzionalità non sostituiscono la taratura effettuata dal LAT e le verifiche di manutenzione e/o revisione definite dal produttore nel manuale d'installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema. Le verifiche di manutenzione e/o revisione devono essere realizzate secondo i tempi e quanto definito nel manuale d'installazione, uso e manutenzione.
- 2.21 È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare le risultanze delle verifiche di funzionalità per l'applicazione delle sanzioni per violazione di norme di comportamento.
- 2.22 In relazione al tipo di velocità rilevata (punto 3 della tabella identificativa dispositivo o sistema) di seguito sono descritte le condizioni per l'esecuzione delle verifiche di funzionalità, tenendo conto delle categorie di veicoli ammesse alla circolazione in una determinata categoria di strada.

**1. Tipo di Velocità Rilevata (punto 3 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**

<b>ISTANTANEA</b>	<p><b>VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ IN FASE INIZIALE:</b></p> <p>All'atto della prima installazione (se dispositivo fisso) o utilizzo (se dispositivo mobile), il numero totale di transiti casuali deve essere almeno pari a 300 per dispositivi a funzionamento automatico e 150 per dispositivi a funzionamento manuale. Tutti i transiti facenti parte della verifica devono essere verificati singolarmente con l'eventuale ausilio di una telecamera di videosorveglianza (o similare) anche indipendente dal sistema di rilevamento infrazioni. Le verifiche dovranno essere effettuate con diverse condizioni di illuminazione, tenendo conto della classificazione dei veicoli operata dal dispositivo. Impostando il limite di velocità massimo consentito ad un valore prossimo allo 0 sul dispositivo, le verifiche si intendono superate con esito positivo se il dispositivo o sistema è in grado di rilevare almeno il 90% dei veicoli in transito e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuire correttamente la velocità ad almeno il 95% dei veicoli rilevati;</li> <li>• acquisire correttamente l'immagine e/o video (se previsti) di almeno il 95% dei veicoli rilevati;</li> </ul>
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• classificare correttamente almeno il 90% dei veicoli rilevati secondo le classi definite al punto 13 della tabella identificativa del dispositivo (se prevista la classificazione);</li> <li>• leggere e attribuire correttamente la targa del 95% dei veicoli rilevati (se previsto).</li> </ul> <p>Qualora non sia possibile rilevare i veicoli in transito rispettando il limite minimo del 90% per oggettiva impossibilità (es: ostruzione del campo di misurazione), l'utente dovrà presentare idonea relazione sugli scostamenti.</p> <p><b>VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ IN FASE PERIODICA:</b>          Il numero totale di transiti casuali deve essere almeno pari a 100 per dispositivi a funzionamento automatico e 50 per dispositivi a funzionamento manuale. Tutti i transiti facenti parte della verifica devono essere verificati singolarmente. Le verifiche dovranno essere effettuate tenendo conto della classificazione dei veicoli operata dal dispositivo.          Impostando il limite di velocità massimo consentito ad un valore prossimo allo 0 sul dispositivo, le verifiche si intendono superate con esito positivo se il dispositivo è in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuire correttamente la velocità ad almeno il 95% dei veicoli rilevati;</li> <li>• acquisire correttamente l'immagine e/o video (se previsti) di almeno il 95% dei veicoli rilevati;</li> <li>• classificare correttamente almeno il 90% dei veicoli rilevati secondo le classi definite al punto 13 della tabella identificativa del dispositivo (se prevista la classificazione);</li> <li>• leggere e attribuire correttamente la targa del 95% dei veicoli rilevati (se previsto).</li> </ul>
<p><b>MEDIA</b></p>	<p><b>VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ IN FASE INIZIALE:</b>          La raccolta dati legata alla campagna di test deve essere eseguita su entrambe le postazioni di inizio e fine rilevamento (in seguito chiamate anche start e stop), con transito di veicoli casuale su tutte le corsie. Deve essere verificato un campione di transiti, avente la numerosità e le caratteristiche descritte nei punti successivi, con produzione di apposito verbale.</p> <p><b>PRIMA PROVA SINGOLA POSTAZIONE, SIA DI START CHE DI STOP:</b> all'atto della prima installazione, le postazioni periferiche devono essere configurate per rilevare ogni veicolo in transito, prevedendo un minimo di 300 veicoli totali per ciascuno dei due portali.</p> <p>Il sistema non deve poter accedere a banche dati esterne per integrare le eventuali informazioni mancanti (es: MCTC). La verifica è effettuata su una specifica coppia di postazioni installate su una carreggiata stradale o autostradale.</p> <p>Con l'eventuale ausilio di una telecamera di videosorveglianza (o similare) anche indipendente dal sistema di rilevamento infrazioni, verrà effettuata una verifica del numero di veicoli correttamente rilevati e fotografati dalla postazione rispetto al totale dei transiti conteggiati analizzando la videoregistrazione.</p> <p>Il sistema è ritenuto idoneo se per ognuna delle due postazioni di rilevamento, in ingresso ed in uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è in grado di rilevare almeno il 90% dei veicoli in transito;</li> <li>- è in grado di acquisire correttamente le immagini per un numero di rilevamenti superiore o almeno pari al 95% del totale rilevato.</li> </ul>



**SECONDA PROVA SINGOLA POSTAZIONE, SIA DI START CHE DI STOP:** deve essere confrontata la classe indicata dal sistema periferico per ciascun veicolo con quanto rilevabile dal fotogramma ripreso dalle telecamere, prevedendo un minimo di 300 veicoli totali per ciascuno dei due portali.

Il sistema deve classificare i veicoli in un numero minimo di classi riconducibili alle categorie di veicoli cui si applicano i limiti di velocità previsti per ciascuna delle classi di veicoli in funzione della categoria di strada sulla quale il sistema è installato (ai sensi dell'art. 142, c. 3 del Codice), fermo restando che deve essere fornita indicazione del numero di veicoli che il sistema non è stato in grado di classificare.

Il test di classificazione è ritenuto superato con esito positivo se, per ognuna delle postazioni di rilevamento, sia per ogni classe sia sul numero totale analizzato, il numero di veicoli classificati correttamente è superiore al 90%.

**TERZA PROVA SINGOLA POSTAZIONE, SIA DI START CHE DI STOP:** confronto tra la targa letta dall'OCR, se presente, e la targa visibile nella foto ripresa dalle telecamere, prevedendo lo stesso campione di analisi del test di classificazione.

Il sistema è considerato idoneo se, per ognuna delle due postazioni di rilevamento, in ingresso ed in uscita, è in grado di riconoscere correttamente la targa per un numero di rilevamenti superiore o uguale al 95% del campione di veicoli rilevati.

**QUARTA PROVA COPPIA DI POSTAZIONI:** Si suggerisce di configurare la coppia di postazioni con limite di velocità prossimo allo zero (es: limite per la velocità media pari a 5 km/h in autostrada), in modo da considerare in presunta infrazione la quasi totalità dei veicoli in transito nella tratta in esame.

Il test prevede un minimo di 300 veicoli acquisiti in ognuna delle due postazioni. Si ritiene adeguato il sistema che sia in grado di operare correttamente gli accoppiamenti delle immagini dei veicoli per un numero di rilevamenti superiore al 95% del totale transitato; per corretto accoppiamento si intende che nella coppia di immagini deve essere rappresentato lo stesso veicolo.


Per la campagna di test di accoppiamento veicoli, si suggerisce di avviare il funzionamento normale della postazione di stop dopo un tempo congruo dall'avvio del funzionamento normale dello start, in modo da assicurarsi che la totalità dei veicoli presenti all'interno della tratta siano stati già rilevati dalla postazione di start, e che quindi il test di accoppiamento veicoli possa essere significativo. In questo modo, il sistema è teoricamente in grado di accoppiare tutti i veicoli in transito al portale di stop a partire dal momento del suo avvio. È possibile derogare dalla totalità dei veicoli solamente nei casi sporadici in cui tra i due portali siano presenti svincoli ed aree di servizio o di parcheggio che siano stati valutati non influenti sul rendimento del sistema.

Si suggerisce, in aggiunta, l'esecuzione di riprese video per mezzo di telecamere di videosorveglianza (o similare) anche indipendenti dal sistema di rilevamento infrazioni, per permettere una migliore verifica da parte dell'operatore.

Per tutti i transiti accoppiati dal sistema dovrà essere effettuato confronto tra il fotogramma raccolto dalla postazione di start e quello raccolto dalla postazione di stop, per verificare che il sistema abbia accoppiato lo stesso veicolo e che non si presentino malfunzionamenti.

**VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ IN FASE PERIODICA:**

La raccolta dati legata alla campagna di test deve essere eseguita su entrambe le postazioni di start e di stop, con transito di veicoli casuale su tutte le corsie. Il sistema non deve poter accedere a banche dati esterne per integrare le eventuali



	<p>informazioni mancanti (es: MCTC). La verifica è effettuata su una specifica coppia di postazioni installate su una carreggiata stradale o autostradale.</p> <p><b>PRIMA PROVA SINGOLA POSTAZIONE, SIA DI START CHE DI STOP:</b> deve essere confrontata la classe indicata dal sistema periferico per ciascun veicolo con quanto rilevabile dal fotogramma ripreso dalle telecamere, prevedendo un minimo di 100 veicoli totali, per ciascuno dei due portali. Il sistema deve classificare i veicoli in un numero minimo di classi riconducibili alle categorie di veicoli cui si applicano i limiti di velocità previsti per ciascuna delle classi di veicoli in funzione della categoria di strada sulla quale il sistema è installato (ai sensi dell'art. 142, c. 3 del Codice), fermo restando che deve essere fornita indicazione del numero di veicoli che il sistema non è stato in grado di classificare. Il test di classificazione è ritenuto superato con esito positivo se, per ognuna delle postazioni di rilevamento, sia per ogni classe sia sul numero totale analizzato, il numero di veicoli classificati correttamente è superiore al 90%.</p> <p><b>SECONDA PROVA SINGOLA POSTAZIONE, SIA DI START CHE DI STOP:</b> confronto tra la targa letta dall'OCR, se presente, e la targa visibile nella foto ripresa dalle telecamere, prevedendo lo stesso campione di analisi del test di classificazione. Il sistema è considerato idoneo se, per ognuna delle due postazioni di rilevamento, in ingresso ed in uscita, è in grado di riconoscere correttamente la targa per un numero di rilevamenti superiore o uguale al 95% del campione di veicoli rilevati.</p> <p><b>TERZA PROVA COPPIA DI POSTAZIONI:</b> Si suggerisce di configurare la coppia di postazioni con limite di velocità prossimo allo zero (es: limite per la velocità media pari a 5 km/h), in modo da considerare in presunta infrazione la quasi totalità dei veicoli in transito nella tratta in esame. Il test prevede un minimo di 100 veicoli acquisiti sotto le due postazioni. Si ritiene adeguato il sistema che sia in grado di operare correttamente gli accoppiamenti delle immagini dei veicoli per un numero di rilevamenti superiore al 95% del totale transitato; per corretto accoppiamento si intende che nella coppia di immagini deve essere rappresentato lo stesso veicolo.</p> <p>Per i test di accoppiamento veicoli si suggerisce di avviare il funzionamento normale della postazione di stop dopo un tempo congruo dall'avvio del funzionamento normale dello start, in modo da assicurarsi che la totalità dei veicoli presenti all'interno della tratta siano stati già rilevati dalla postazione di start, e che quindi il test di accoppiamento veicoli possa essere significativo. In questo modo, il sistema è teoricamente in grado di accoppiare tutti i veicoli in transito al portale di stop a partire dal momento del suo avvio. È possibile derogare dalla totalità dei veicoli solamente nei casi sporadici in cui tra i due portali siano presenti svincoli ed aree di servizio o di parcheggio che siano stati valutati non influenti sul rendimento del sistema. Si suggerisce, in aggiunta, l'esecuzione di riprese video per mezzo di telecamere di videosorveglianza (o simile) eventualmente indipendenti dal sistema di rilevamento infrazioni, per permettere una migliore verifica da parte dell'operatore. Per tutti i transiti accoppiati dal sistema deve essere effettuato confronto tra il fotogramma raccolto dalla postazione di start e quello raccolto dalla postazione di stop, per verificare che il sistema abbia accoppiato lo stesso veicolo e che non si presentino malfunzionamenti.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella 11: Tabella delle verifiche iniziali e periodiche

**2. Rilevazione simultanea di veicoli (punto 11 della tabella identificativa dispositivo o sistema)**



**VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ IN FASE INIZIALE E PERIODICA:**

Le verifiche sul luogo di utilizzo devono includere il passaggio simultaneo di veicoli, rispettando le condizioni di sicurezza, sia nel caso di corsie con stesso senso di marcia, sia con senso opposto.

2.23 È necessario porre i dispositivi e i sistemi fuori servizio in occasione di:

- manomissione di eventuali sigilli del LAT;
- manomissione di eventuali sigilli del produttore;
- danno, rottura, guasto del dispositivo;
- in via cautelativa, qualora il produttore o l'utilizzatore ritenga che il dispositivo o il sistema non sia più idoneo al servizio.

I dispositivi e i sistemi fuori servizio devono essere ripristinati a cura del produttore, oppure da soggetto a ciò abilitato. Il produttore, nel caso in cui le parti rilevanti inerenti alla misura facenti parte del Gruppo 1 siano state coinvolte nella rimessa in servizio del dispositivo o del sistema, segnala la necessità o meno di nuova taratura iniziale o periodica, a seconda del caso applicabile, purché i componenti siano gli stessi di quelli oggetto di omologazione del prototipo.

2.24 Oltre alla taratura periodica e alle verifiche di funzionalità periodiche, il dispositivo o il sistema è sottoposto a verifica di manutenzione e/o revisione secondo quanto prescritto nel manuale di installazione, uso e manutenzione del dispositivo o sistema, facente parte della documentazione di omologazione del prototipo. A valle della manutenzione e/o revisione il produttore o soggetto abilitato a farlo, è responsabile della conformità del dispositivo o sistema alle specifiche del campione depositato presso il MIT.

2.25 I verbali redatti al termine delle verifiche di funzionalità iniziali o periodiche vengono conservati dagli Organi di polizia stradale.



## CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il certificato di conformità è rilasciato dal titolare dell'omologazione su carta intestata per ciascun dispositivo o sistema prima della commercializzazione e attesta la conformità del dispositivo o sistema al prototipo depositato.

Per i dispositivi o sistemi di cui all'Allegato B, il certificato di conformità è rilasciato in occasione della prima taratura periodica successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il certificato deve essere conservato dall'utilizzatore e contenere almeno i seguenti dati:

- numero del certificato;
- numero di matricola del dispositivo o identificativo del sistema;
- estremi del decreto di omologazione o estensione di omologazione;
- data di produzione;
- tabella identificativa del dispositivo o sistema (vedi tabella 1).



## CAPO 3 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

---

### 3.1 RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

Per la richiesta di omologazione è necessario seguire la procedura di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 192 Regolamento ed in particolare trasmettere tramite PEC al competente ufficio del MIT la seguente documentazione redatta in lingua italiana:

- a) domanda di omologazione;
- b) ricevuta del versamento per le operazioni tecnico – amministrative, di cui alla riga I della tabella VII.1 del Regolamento;
- c) relazione tecnica illustrativa dettagliata del dispositivo o sistema e dei relativi componenti, nonché del software di gestione;
- d) manuale d'installazione, uso e manutenzione, contenente almeno le informazioni minime pertinenti di cui al punto 1.7.4.2 dell'allegato I della Direttiva 2006/42/CE e la geometria di installazione del dispositivo o del sistema. Il manuale dovrà essere firmato digitalmente;
- e) certificati di taratura, rapporti delle verifiche di funzionalità e dei test di laboratorio di cui al capo 1;
- f) visura camerale del produttore del dispositivo o del sistema e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del produttore o del legale rappresentante in caso di società;
- g) Codice HASH o CRC della parte di software del dispositivo o sistema dedicata al calcolo della velocità, oppure firmware del componente rilevante inerente alla misurazione;
- h) dichiarazione di conformità UE dei componenti del dispositivo o del sistema, relativa alla sicurezza elettrica, ai sensi della Direttiva 2014/35/UE (bassa tensione – LVD) ed alla compatibilità elettromagnetica, ai sensi della Direttiva 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica - EMC) e della Direttiva 2014/53/UE (apparecchiature radio - RED), se pertinenti;
- i) dichiarazione di conformità alla direttiva RoHS secondo le norme armonizzate alla Direttiva 2011/65/UE;
- j) dichiarazione di copia conforme relativa alla documentazione di cui ai punti precedenti;
- k) dichiarazione con cui il produttore attesta l'avvenuta verifica che il dispositivo o sistema (composto dai medesimi componenti di cui ai gruppi 1 e 2) non sia stato oggetto di precedente omologazione;
- l) certificazione ISO 9001.



Qualora la documentazione non risulti completa secondo tale elenco, la richiesta dovrà essere integrata secondo le indicazioni dell'unità organizzativa competente della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto.

L'Ufficio competente si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa, qualora necessaria per l'esame completo della richiesta di omologazione.

Ogni documento sarà validamente depositato dal produttore mediante invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento o mediante il portale di conferimento file del MIT che consente di gestire l'invio di file di dimensioni superiori a 100 MB.

I rapporti (o Test Report) delle prove eseguite sul dispositivo o sistema devono essere:

- in lingua italiana o inglese, se in lingua diversa accompagnati da traduzione giurata;
- prodotti in originale o in copia conforme ed effettuati da laboratori accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.

L'omologazione del dispositivo o del sistema viene ufficializzata con decreto dirigenziale.

### 3.2 RICHIESTA DI ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE

Con la procedura di estensione di omologazione il MIT estende la precedente omologazione ai nuovi e diversi modelli e versioni del prototipo a parità di funzioni base, a seguito della modifica e/o aggiunta di uno o più dei componenti del gruppo 2 e/o funzioni.

L'ufficio competente del MIT verifica, per le componenti e funzioni modificate e/o aggiunte, il soddisfacimento dei requisiti definiti nel presente documento.

Anche l'estensione di omologazione viene ufficializzata tramite un decreto dirigenziale.

Per richiedere l'estensione di omologazione, devono essere presentati gli eventuali prototipi dei componenti, conformi a quelli sottoposti a prove, unitamente alla seguente documentazione:

- a) domanda in carta resa legale o via P.E.C. con imposta di bollo assolta in modo virtuale, indirizzata all'unità organizzativa competente della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto;
- b) ricevuta del versamento per le operazioni tecnico-amministrative, di cui alla riga M della tabella VII.1 del Regolamento;
- c) relazione tecnica illustrativa dettagliata della nuova versione proposta del dispositivo o del sistema con i relativi componenti;
- d) versione aggiornata del manuale d'installazione, uso e manutenzione, di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 3.1, firmata digitalmente;
- e) certificati di taratura, rapporti delle verifiche di funzionalità e rapporti di prova relativi ai test di laboratorio di cui al capo 1, eseguiti sui nuovi componenti;
- f) eventuale aggiornamento del codice HASH o CRC della parte di software del dispositivo o del sistema dedicata al calcolo della velocità, oppure del firmware del componente rilevante inerente alla misurazione;



- g) eventuali aggiornamenti delle dichiarazioni di cui alle lettere h) ed i) del punto 3.1.
- h) dichiarazione di copia conforme relativa alla documentazione di cui ai punti precedenti

Qualora la documentazione non risulti completa secondo tale elenco, la richiesta dovrà essere integrata secondo le indicazioni del competente ufficio del MIT.

L'Ufficio competente si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa, qualora necessaria per l'esame completo della richiesta di estensione di omologazione.

Ogni documento sarà validamente depositato dal produttore mediante invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'ufficio competente o mediante il portale di conferimento file del MIT che consente di gestire l'invio di file di dimensioni superiori a 100 MB.

I rapporti (o Test Report) delle prove eseguite sul dispositivo o sistema devono essere:

- in lingua italiana o inglese, se in lingua diversa accompagnati da traduzione giurata;
- prodotti in originale o in copia conforme ed effettuati da laboratori accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.

### 3.3 RICHIESTA DI SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELL' OMOLOGAZIONE

Con la procedura di subentro di omologazione il MIT autorizza una variazione nella titolarità dell'omologazione e delle eventuali successive estensioni.

La richiesta va presentata anche in occasione di modifiche alla denominazione, alla ragione sociale e sede legale dell'attuale titolare dell'omologazione.

Anche il subentro nella titolarità dell'omologazione viene ufficializzato tramite un decreto dirigenziale.

Per richiedere il subentro, deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda in carta resa legale o via P.E.C. con imposta di bollo assolta in modo virtuale, indirizzata al competente ufficio del MIT, nella quale vengono elencati i decreti oggetto di subentro;
- b) in alternativa:
  - 1. in caso di variazione della denominazione sociale, ragione sociale o sede legale, il verbale, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, dell'assemblea dei soci della società con il quale viene deliberata quanto sopra;
  - 2. in caso di vendita, affitto di ramo d'azienda o fusione mediante incorporazione, il contratto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) visura camerale in corso di validità del produttore cessionario;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del 31 dicembre 2023, con la quale il produttore cedente dichiara di aver svolto regolarmente l'attività di produzione e/o commercializzazione in base ai decreti citati, e di non aver commesso violazioni in merito agli stessi;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del 31 gennaio 2024, con la quale il produttore cessionario dichiara di



- possedere la documentazione, i mezzi e le capacità tecniche sufficienti per permettere l'invarianza del progetto e la conformità della successiva produzione ai prototipi già omologati;
- f) copie firmate digitalmente dei manuali citati nei decreti di cui alla lettera a), aggiornati con la nuova intestazione.

Qualora la documentazione non risulti completa secondo tale elenco, la richiesta dovrà essere integrata secondo le indicazioni del competente ufficio del MIT.

L'ufficio competente si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa, qualora necessaria per l'esame completo della richiesta di subentro nella titolarità dell'omologazione. Ogni documento sarà validamente depositato dal produttore richiedente il subentro mediante invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'ufficio competente o mediante il portale di conferimento file del MIT che consente di gestire l'invio di file di dimensioni superiori a 100 MB.



***Elenco dei decreti di approvazione dei prototipi dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità emanati ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282***

<b>PROTOTIPO</b>	<b>DECRETO DI APPROVAZIONE</b>
PHOTORED F17DR	Decreto Dirigenziale n. 205 del 05/06/2026 <sup>1</sup>
T-EXSPEED V.2.0	Decreto Dirigenziale n. 180 del 18/05/2026 <sup>2</sup>
AUTOVELOX 106SE RADAR	Decreto Dirigenziale n. 179 del 12/05/2026
EnVES EVO MVD 1605	Decreto Dirigenziale n. 149 del 20/04/2026 <sup>3</sup>
CELERITAS EVO 1506	Decreto Dirigenziale n. 148 del 20/04/2026 <sup>4</sup>
TRUCAM HD	Decreto Dirigenziale n. 42 del 17/02/2026 <sup>5</sup>
TELELASER TRUSPEED	Decreto Dirigenziale n. 41 del 17/02/2026 <sup>6</sup>
TRUCAM	Decreto Dirigenziale n. 40 del 17/02/2026 <sup>7</sup>
VELOMATIC 512D	Decreto Dirigenziale n. 39 del 17/02/2026 <sup>8</sup>
EnVES EVO MVD 2005	Decreto Dirigenziale n. 38 del 17/02/2026
AUTOVELOX 106	Decreto Dirigenziale n. 476 del 09/12/2025 <sup>9</sup>
VRS-EVO-T12-5-R	Decreto Dirigenziale n. 342 del 02/10/2025 <sup>10</sup>
VELOCAR RED&SPEED EVO-R	Decreto Dirigenziale n. 342 del 02/10/2025 <sup>11</sup>
CELERITAS MSE 2021	Decreto Dirigenziale n. 401 del 19/08/2024
TUTOR 3.0	Decreto Dirigenziale n. 305 del 20/06/2024

<sup>1</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 257 del 19 gennaio 2016.

<sup>2</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 5298 del 27 ottobre 2011.

<sup>3</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 550 del 23 dicembre 2021.

<sup>4</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 552 del 23 dicembre 2021.

<sup>5</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 3248 del 13/06/2011.

<sup>6</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 3248 del 13/06/2011.

<sup>7</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 3248 del 13/06/2011.

<sup>8</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 103683 del 30/12/2010.

<sup>9</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 3758 del 06/08/2014.

<sup>10</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 129 del 07/04/2021.

<sup>11</sup> Conferma di approvazione del decreto dirigenziale n. 4708 del 01/08/2016.



<b>PROTOTIPO</b>	<b>DECRETO DI APPROVAZIONE</b>
VERGILIUS PLUS	Decreto Dirigenziale n. 149 del 27/03/2024
CELERITAS MVD 2022	Decreto Dirigenziale n. 290 del 25/07/2023
VRS EVO 2	Decreto Dirigenziale n. 271 dell'11/07/2023
T-EXSPEED	Decreto Dirigenziale n. 236 del 05/06/2023
K53800_SPEED	Decreto Dirigenziale n. 549 del 21/12/2021
TCS - Traffic Control System	Decreto Dirigenziale n. 378 del 09/09/2021
Autosc@n Speed	Decreto Dirigenziale n. 356 del 18/08/2021
CELERITAS MVD 2020	Decreto Dirigenziale n. 349 del 16/08/2021
AGUIA Red & Speed	Decreto Dirigenziale n. 48 del 01/03/2021
VELOCAR RED&SPEED EVO M	Decreto Dirigenziale n. 5240 del 31/08/2017

26A03468

**PRESIDENZA**  
**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 15 maggio 2026.

**Modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare l'art. 50-ter;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini-

strative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno così come modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) ed in particolare, l'art. 2, che al n. 2 esclude dalla definizione di «riutilizzo» lo scambio di dati che avviene tra enti pubblici in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alessio Butti;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2022, concernente l'adozione del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024, concernente l'adozione del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026»;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede la costituzione di una società per azioni, interamente partecipata dallo Stato e sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che ha autorizzato la costituzione, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge, denominata PagoPA S.p.a.;

Visto l'atto costitutivo della società, di cui all'atto pubblico notarile del 24 luglio 2019;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in particolare l'art. 8, comma 3, che prevede che per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società PagoPA S.p.a.;

Viste le linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e le linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021;

Viste le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022 e, da ultimo, con determina n. 98 del 19 giugno 2025;

Viste le linee guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico adottate dall'AgID ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 36/2006, con determinazione n. 183 del 2023;

Vista la convenzione stipulata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e la società PagoPA S.p.a. in data 15 dicembre 2025, per l'affidamento, tra gli altri, dell'esecuzione delle attività di realizzazione, gestione, manutenzione, evoluzione e implementazione di una infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui all'art. 50-ter, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite del Dipartimento per la trasformazione digitale, ha, tra gli altri, il ruolo di sovrintendere e coordinare, a livello nazionale, le strategie generali di digitalizzazione e di monitorarne gli sviluppi;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 50-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rinviando a successivi decreti, adottati secondo le medesime modalità, l'adozione di una completa strategia nazionale dati;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2026;

Acquisito il concerto del Ministro dell'interno in data 24 marzo 2026;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 526 del 25 settembre 2025;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata in data 18 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. In sede di prima applicazione dell'art. 50-ter, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), il presente decreto disciplina le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD.


2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

Art. 2.

*Osservatorio strategico dati*

1. In apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del CAD, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2 del medesimo articolo, è attivato l'Osservatorio strategico dati finalizzato al supporto di politiche pubbliche basate sui dati. La progettazione, realizzazione e gestione della suddetta infrastruttura è affidata alla società PagoPA S.p.a.

2. Nell'Osservatorio strategico dati sono resi disponibili, con le modalità di cui all'art. 4, i dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD.



## Art. 3.

*Progetti dell'Osservatorio strategico dati*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale individua, anche sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, i progetti dell'Osservatorio strategico dati da avviare.

2. Per ogni progetto sono specificati:

- a. la relativa finalità e i risultati attesi;
- b. le tipologie di dati funzionali a ciascun progetto e i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, titolari delle basi dati cui tali dati si riferiscono;
- c. in riferimento a ciascun dato o insieme omogeneo di dati da conferire all'Osservatorio strategico dati funzionale al progetto stesso, se si tratta di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 o, in caso contrario, le cause di esclusione;
- d. le direttive per l'individuazione delle misure tecniche necessarie ad escludere il trattamento di dati personali, tra cui l'anonimizzazione;
- e. l'eventuale soggetto operante per garantire la messa a disposizione in forma anonima dei dati personali ai sensi dell'art. 50-ter, comma 4, del CAD da cancellare tempestivamente al termine delle operazioni di anonimizzazione;
- f. le direttive per l'individuazione delle misure tecniche necessarie ad escludere il trattamento di informazioni commerciali riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti dai diritti di proprietà intellettuale, tra cui l'aggregazione.

3. I progetti che implicano l'anonimizzazione dei dati personali di cui al comma 2, lettere *d*) ed *e*) da conferire all'Osservatorio strategico dati, il cui trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, sono comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e possono essere avviati se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione senza che il Garante abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

4. Nella comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, trasmette le informazioni di cui al comma 2, nonché la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 679/2016.

5. I dati riconducibili a ciascun progetto sono conservati separatamente e sugli stessi è possibile avviare ulteriori progetti secondo le modalità di cui all'art. 4, del presente decreto.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale ogni sei mesi effettua attività volte a verificare a campione che i dati aggregati e anonimizzati resi disponibili all'Osservatorio strategico dati non consentano la reidentificazione, neanche indiretta, degli interessati.

## Art. 4.

*Modalità di messa a disposizione dei dati nell'Osservatorio strategico dati*

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, rendono accessibili all'Osservatorio strategico dati i dati richiesti anche per il tramite della piattaforma dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD (PDND).

2. I risultati dei progetti e i dati su cui gli stessi si basano sono messi a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, anche al fine di verificare la correttezza delle proprie basi di dati, anche mediante i servizi della piattaforma dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD, nonché i soggetti che hanno diritto a riceverli e riutilizzarli secondo la normativa vigente.

3. I risultati dei progetti, inclusi i dati su cui gli stessi si basano, opportunamente aggregati, sono messi a disposizione anche in formato aperto secondo le previsioni del CAD e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e riportano l'indicazione dei soggetti titolari delle basi di dati coinvolte nei progetti.

4. Una sintesi dei progetti di cui all'art. 3 è pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, inclusi i dettagli di cui all'art. 3, comma 2 e gli esiti di cui all'art. 3, comma 6.

## Art. 5.

*Disposizioni finali*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2026


*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio  
dei ministri con delega  
all'innovazione tecnologica*  
BUTTI

*Il Ministro dell'economia e  
delle finanze*  
GIORGETTI

*Il Ministro dell'interno*  
PIANTEDOSI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2026  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1915*

26A03464



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1° luglio 2026.

**Autorizzazione all'effettuazione di un secondo trattamento delle banconote in euro classificate come sospette di falsità da dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela.**

### LA BANCA D'ITALIA

Vista la decisione BCE/2025/36 della Banca centrale europea del 16 ottobre 2025, che modifica la decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, che, in considerazione dell'elevata percentuale di banconote individuate come sospette di falsità dai gestori del contante e successivamente classificate come autentiche dalle competenti autorità nazionali, attribuisce alle Banche centrali nazionali il potere di autorizzare i gestori del contante ad un nuovo trattamento delle banconote in euro classificate come sospette di falsità;

Considerato che tale elevata percentuale di banconote individuate come sospette di falsità dai gestori del contante e successivamente classificate come autentiche si riscontra anche nelle verifiche delle banconote esaminate dal Centro nazionale di analisi della Banca d'Italia;

ADOTTA  
il seguente provvedimento:

#### Art. 1.

##### *Modifiche normative.*

Al provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019, recante «Disposizioni per l'attività di gestione del contante», sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nell'allegato 1, il Capitolo II, par. 1.3 («Procedure operative per il trattamento del contante»), alla lettera b) è integrato con le seguenti disposizioni dopo il primo capoverso:

«I gestori del contante sono autorizzati a sottoporre le banconote in euro classificate come sospette di falsità da apparecchiature utilizzabili autonomamente dalla clientela a un ulteriore controllo di autenticità, purché attraverso un'altra apparecchiatura conforme alla decisione BCE/2010/14 e successive modificazioni.

Le banconote che, anche a seguito del secondo trattamento, risultano classificate come sospette di falsità, devono essere trasmesse al Centro nazionale di analisi della Banca d'Italia entro venti giorni lavorativi dalla data della prima individuazione (cfr. Capitolo III).

Le banconote che, a seguito del secondo trattamento, risultano classificate come autentiche non possono essere comunque utilizzate per il ricircolo e devono essere versate senza ritardo alla Banca d'Italia.

I gestori del contante adottano idonee disposizioni interne volte a disciplinare il processo relativo al secondo trattamento e assicurano adeguati controlli interni sul corretto svolgimento del processo, in coerenza con quanto previsto nel Capitolo II e con la normativa applicabile.»

b) Gli allegati 2 (Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote) e 3 (Apparecchiature per la selezione e l'accettazione delle banconote) delle «Disposizioni per l'attività di gestione del contante» sono sostituiti rispettivamente dall'allegato 2 e 3 del presente provvedimento.


#### Art. 2.

##### *Entrata in vigore*

Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Roma, 1° luglio 2026

*Il direttore generale:* ANGELINI



▼ M1

## ALLEGATO III


▼ B**REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI MANUALI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO**

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro da parte del personale addestrato.

Durante i controlli sull'idoneità, le banconote in euro con un qualsiasi difetto di cui alla tabella qui di seguito, o con un difetto evidente a vista d'occhio in una delle caratteristiche di sicurezza, sono considerate non idonee. Tuttavia, le banconote in euro piegate e le banconote in euro con angoli piegati possono essere aggiustate stendendole manualmente, laddove possibile. I controlli sull'idoneità sono eseguiti con un'ispezione visiva delle singole banconote in euro e non richiedono l'utilizzo di altri strumenti.

**Elenco dei criteri di selezione per il controllo di idoneità manuale**

	Caratteristica	Descrizione
1.	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla banconota in euro evidente a vista d'occhio
2.	Macchia	Concentrazione di sporco localizzato evidente a vista d'occhio
3.	Graffiti	Immagini aggiunte evidenti a vista d'occhio o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota
4.	Scoloritura	Mancanza di inchiostro evidente a vista d'occhio su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5.	Lacerazione	Banconota in euro con almeno una lacerazione sul bordo
6.	Buco	Banconota in euro con almeno un buco evidente a vista d'occhio
7.	Mutilazione	Banconota in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi), ad esempio un angolo mancante
8.	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo o colla o in altro modo
9.	Grinze	Banconota in euro con pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale che ne modificano notevolmente l'aspetto
10.	Alterazione della consistenza	Banconota in euro con deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11.	Banconota in euro piegata	Banconota in euro piegata, compresi i casi in cui non può più essere stesa
12.	Angolo piegato	Banconota con almeno un angolo piegato chiaramente evidente



▼ **M2**

## ALLEGATO I

**APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE****1. Requisiti tecnici generali**

- 1.1. Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Fatta eccezione per i distributori automatici di monete (CDM), le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate.
- 1.2. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell'identificazione delle nuove tipologie di banconote false. Se del caso, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

**2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote**

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tabella 1

**Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela**

A. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente

1.	Dispositivi di cash in (apparat per il deposito di contante) (CIM)	I dispositivi di cash in (CIM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di cash in (CIM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali
2.	Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)	I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni.
3.	Dispositivi di cash in combinati (CCM)	I dispositivi di cash in combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di cash in combinati (CCM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali. Per i prelievi, i dispositivi di cash in combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all'interno di essi.



▼ **M2**

## B. Dispositivi di cash out (COM)

4.	Dispositivi di cash out (COM)	I dispositivi di cash out (COM) sono casse prelievo contanti che effettuano controlli dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I dispositivi di cash out (COM) utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici).
----	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## C. Distributori automatici di monete

5.	Distributori automatici di monete (CDM)	I distributori automatici di monete (CDM) consentono ai clienti, inserendo banconote in euro, di ottenere monete. Prima di distribuire le monete, le banconote in euro sono autenticate dal distributore automatico di monete (CDM). Tali banconote in euro non sono rimesse in circolo.
----	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE <sup>(1)</sup> per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)

Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM).


Tabella 2

**Dispositivi riservati al personale**

1.	Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM)	Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro.
2.	Apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM)	Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) controllano l'autenticità delle banconote in euro.
3.	Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM)	I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) sono dispositivi di introito ed esito del contante utilizzati dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti.
4.	Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM)	I dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l'autenticità delle banconote in euro. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti.

I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette.

<sup>(1)</sup> [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).



**▼M2**

Un dispositivo che sia stato sottoposto a verifiche e inserito nell'elenco presente sul sito Internet della BCE come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) oppure come dispositivo di cash in (apparato per il deposito del contante) (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato, rispettivamente, come dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) o come dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM). In tal caso, il dispositivo deve essere utilizzato unicamente dal personale dei soggetti che operano con il contante.

**3. Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote**

L'Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l'assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l'autenticazione delle banconote in euro originali; b) l'individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l'individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.



▼ M2

## ALLEGATO IIa

**CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA**

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

**Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente**

	Categoria	Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:  banconote in euro non accettate dal dispositivo  banconote non in euro  oggetti simili a banconote in euro  immagini o dimensioni errate  grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)  errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto	Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Ritiro dalla circolazione  Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato.
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Ritiro dalla circolazione  Le banconote in euro sono consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura.  Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro.  L'accredito potrà essere eventualmente effettuato.



▼ **M2**

Categoria		Proprietà	Trattamento
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione. L'accredito è effettuato
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN L'accredito è effettuato

Regole specifiche in relazione alla tabella 1:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dall'apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote se tale apparecchiatura è abilitata alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nel dispositivo.
2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente da quelle appartenenti alle categorie 4a o 4b. Se non avviene alcuna separazione fisica, trovano applicazione sia il termine per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3, 4a e 4b, sia i requisiti riguardanti la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3.
3. Le banconote in euro di cui alla categoria 3, anche quando miste alle banconote appartenenti alle categorie 4a o 4b, possono essere ritratte da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, per cui la riconducibilità al titolare originale del conto delle banconote originali di cui alla categoria 3 deve essere mantenuta nel caso in cui tali banconote siano respinte dalla seconda apparecchiatura in quanto banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.

▼ **M3**

4. Le BCN possono autorizzare, previa consultazione delle autorità nazionali competenti, il nuovo trattamento delle banconote in euro di cui alla categoria 2 da parte dei soggetti che operano con il contante. Tale autorizzazione deve essere debitamente pubblicata dalla BCN. Le banconote in euro di cui alla categoria 2 possono essere ritratte dai soggetti che operano con il contante soltanto ove la BCN del loro Stato membro abbia autorizzato il nuovo trattamento. Il nuovo trattamento deve rispettare le seguenti norme.

Le banconote in euro di cui alla categoria 2 possono essere ritratte da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, conformemente alle norme di cui alla Tabella 1. In deroga alle norme di cui alla Tabella 1, le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote non devono essere utilizzate per il ricircolo. Le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a o alla categoria 4b dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote devono essere consegnate alla BCN immediatamente dopo essere state ritratte e classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.



## ▼M2

Tabella 2

## Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi di cash out (COM)

	Categoria	Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	<p>Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:</p> <p>banconote in euro non accettate dal dispositivo</p> <p>banconote non in euro</p> <p>oggetti simili a banconote in euro</p> <p>immagini o dimensioni errati</p> <p>grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)</p> <p>errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto</p>	Le banconote non possono essere erogate alla clientela.
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	<p>Le banconote non possono essere erogate alla clientela.</p> <p>Consegna immediata alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle eventuali informazioni relative al titolare del conto</p>
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	<p>Le banconote non possono essere erogate alla clientela.</p> <p>Le banconote in euro sono consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nel dispositivo.</p>
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere erogate alla clientela
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	<p>Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo.</p> <p>Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo</p>	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN

Regole specifiche in relazione alla tabella 2:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate utilizzando un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della tabella 2.



**▼M2**

2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente da quelle di cui alle categorie 4a e 4b. Se non avviene alcuna separazione fisica, continua a trovare applicazione il termine per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3, 4a e 4b come specificato per la categoria 3.
3. Le banconote in euro di cui alla categoria 3, anche se miste alle banconote appartenenti alle categorie 4a o 4b, possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.

**▼M3**

4. Le BCN possono autorizzare, previa consultazione delle autorità nazionali competenti, il nuovo trattamento delle banconote in euro di cui alla categoria 2 da parte dei soggetti che operano con il contante. Tale autorizzazione deve essere debitamente pubblicata dalla BCN. Le banconote in euro di cui alla categoria 2 possono essere ritrattate dai soggetti che operano con il contante soltanto ove la BCN del loro Stato membro abbia autorizzato il nuovo trattamento. Il nuovo trattamento deve rispettare le seguenti norme.

Le banconote in euro di cui alla categoria 2 possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, conformemente alle norme di cui alla Tabella 2. In deroga alle norme di cui alla Tabella 2, anche la riconducibilità delle banconote in euro di cui alla categoria 2 al titolare originale del conto (se disponibile) deve essere mantenuta se tali banconote sono classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote come banconote in euro di cui alla categoria 3. Inoltre, le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote non devono essere utilizzate per il ricircolo. Le banconote in euro originali di cui alla categoria 2 classificate come banconote in euro di cui alla categoria 4a o alla categoria 4b dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote devono essere consegnate alla BCN immediatamente dopo essere state ritrattate e classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.

**▼M2***Tabella 3***Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di distributori automatici di monete (CDM)**

I distributori automatici di monete (CDM) devono sottoporre a controllo di autenticità le banconote ricevute e trattenere quelle sospettate di essere contraffatte, ma non devono separarle fisicamente per categoria.

Le banconote sospettate di essere contraffatte devono essere consegnate immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle informazioni relative al titolare del conto, se disponibili.

In alternativa, le banconote ricevute da un distributore automatico di monete (CDM) possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente e quindi trattate come classificate da tale apparecchiatura. Le eventuali informazioni relative al titolare del conto dei pezzi classificati come categoria 2 o categoria 3 durante il nuovo trattamento sono trattenute.



## ▼M1

## ALLEGATO IIb

**CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE**

Le banconote in euro sono classificate in una delle categorie di cui alla tabella 1. Le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b devono essere separate fisicamente dalle banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

**Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi riservati al personale**

Categoria	Proprietà	Trattamento
1. Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:  banconote in euro non accettate dal dispositivo  banconote non in euro  oggetti simili a banconote in euro  immagini o dimensioni errati  grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)  errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore valutazione e trattamento.  Dopo la valutazione visiva da parte di un membro del personale, tali banconote possono essere restituite dal soggetto che opera con il cliente al cliente.
2. Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore trattamento.  ► <b>M3</b> I biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte dell'apparecchiatura, unitamente alle informazioni relative al titolare del conto, se disponibili. ◀
3. Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	
4a. Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione.  L'accredito è effettuato.
4b. Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN.  L'accredito è effettuato.



▼ **M1**

Regola specifica in relazione alla tabella 1:

Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 possano essere separate dall'apparecchiatura stessa o da un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono essere consegnate alla BCN unitamente alle banconote in euro di cui alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia il termine per la consegna delle banconote in euro di cui alla categoria 2 all'autorità nazionale competente, sia il termine relativo alle banconote in euro miste delle categorie 3 e 4b, come specificato nella tabella.

**Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale**

1. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro delle categorie 1, 2 e 3 in una o più caselle di ricezione e le banconote in euro delle categorie 4a e 4b in due caselle di ricezione separate come stabilito nell'allegato IIb, perciò sono necessarie almeno tre caselle di ricezione apposite per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.
2. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due apposite caselle di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
  - a) i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, le banconote in euro di cui alla categoria 4a devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa, mentre le banconote in euro appartenenti alle altre categorie devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa separata che non abbia alcun contatto fisico con le banconote in euro di cui alla categoria 4a;
  - b) se nella seconda casella di ricezione è rilevata la presenza di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti da tale casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 devono essere separate dalle banconote in euro della categoria 4b, collocandole in un'apposita casella di ricezione, e trattate come indicato nella tabella di cui sopra. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2.
3. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in una casella di ricezione e le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b in una seconda casella di ricezione, perciò sono necessarie almeno due apposite caselle di ricezione per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.
4. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
  - a) ogni volta che viene trattata una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro interessata in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autenticate;
  - b) i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2;



▼ **M1**

- c) l'apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 o 3 quando arresta il trattamento e quest'ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro appartenente alla categoria 1, 2 o 3 da parte dell'operatore;
- d) ad ogni arresto del trattamento l'operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3.

26A03420

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macitentan, «Macitentan Vivanta».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 202 del 26 giugno 2026*

Codice pratica: MCA/2024/156.

Procedura europea n. CZ/H/1350/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MACITENTAN VIVANTA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Vivanta Generics S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Třtinová 260/1, 19600 Čakovice, Praga 9, Repubblica Ceca.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 052669013 (in base 10) 1L7BLP (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052669025 (in base 10) 1L7BM1 (in base 32).

Principio attivo: macitentan.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA3000, Malta;

MSN Labs Europe Limited, KW20A Corradino Park, Paola, PLA3000, Malta.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

### Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

### Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 22 aprile 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03388

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fampridina, «Fampridina Abdi»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 203 del 26 giugno 2026*

Codice pratica: MCA/2023/376; C1B/2026/303; C1A/2026/1046.

Procedura europea n DE/H/8045/001/DC; DE/H/8045/001/IB/001/G; DE/H/8045/001/IA/003/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FAMPRI-DINA ABDI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Abdi Farma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Donnersbergstraße, 4, 64646 Heppenheim, Germania (DE).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051671016 (in base 10) 1K8VZ8 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051671028 (in base 10) 1K8VZN (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051671030 (in base 10) 1K8VZQ (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051671042 (in base 10) 1K8W02 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 196 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051671055 (in base 10) 1K8W0H (in base 32).

Principio attivo: fampridina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park, PLA 3000 Paola, Malta;

Abdi Farma GmbH - Donnersbergstraße 1, 64646 Heppenheim, Germania.

### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

### Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo.


### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-



glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 11 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A03389**

### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di edoxaban, «Edoxaban HCS»**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 187/2026 del 19 giugno 2026*

Codici pratica: MCA/2023/182-C1B/2025/235.

Procedura europea n. SI/H/0295/001-003/DC; SI/H/0295/001-003/WS/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EDOXABAN HCS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: HCS BV, con sede legale e domicilio fiscale in H. Kennisstraat 53, B 2650 Edegem, Belgio.

Confezioni:

«15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350015 (in base 10) 1JZ2HZ (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350027 (in base 10) 1JZ2JC (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350039 (in base 10) 1JZ2JR (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350041 (in base 10) 1JZ2JT (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350054 (in base 10) 1JZ2K6 (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350066 (in base 10) 1JZ2KL (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350078 (in base 10) 1JZ2KY (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350080 (in base 10) 1JZ2L0 (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n. 051350092 (in base 10) 1JZ2LD (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n. 051350104 (in base 10) 1JZ2LS (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n. 051350116 (in base 10) 1JZ2M4 (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n. 051350128 (in base 10) 1JZ2MJ (in base 32);

«60 mg compressa rivestita con film» 10x1 compresse divisibili per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350130 (in base 10) 1JZ2ML (in base 32);

«60 mg compressa rivestita con film» 14x1 compresse divisibili per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350142 (in base 10) 1JZ2MY (in base 32);



«60 mg compressa rivestita con film» 28x1 compresse divisibili per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350155 (in base 10) 1JZ2NC (in base 32);

«60 mg compressa rivestita con film» 84x1 compresse divisibili per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350167 (in base 10) 1JZ2NR (in base 32);

«60 mg compressa rivestita con film» 98x1 compresse divisibili per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350179 (in base 10) 1JZ2P3 (in base 32);

«60 mg compressa rivestita con film» 100x1 compresse divisibili per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 051350181 (in base 10) 1JZ2P5 (in base 32);

«60 mg compressa rivestita con film» 14x1 compresse divisibili per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n. 051350193 (in base 10) 1JZ2PK (in base 32);

«60 mg compressa rivestita con film» 28x1 compresse divisibili per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n. 051350205 (in base 10) 1JZ2PX (in base 32);

«60 mg compressa rivestita con film» 84x1 compresse divisibili per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n. 051350217 (in base 10) 1JZ2Q9 (in base 32);

«60 mg compressa rivestita con film» 98x1 compresse divisibili per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al con calendario - A.I.C. n. 051350229 (in base 10) 1JZ2QP (in base 32);

principio attivo: Edoxaban.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, neurologo, geriatra, ematologi che lavorano nei centri di trombosi e emostasi.

Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, D.M. 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni



penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 luglio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A03406**

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE**

**Rilascio di *exequatur***

In data 30 giugno 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Nicola De Mattia, Console onorario della Repubblica di Finlandia a Treviso.

**26A03445**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-159) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 7 1 1 \*

€ 1,00

